Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 26 maggio 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro Poste, addì 4 maggio 1974, registro n. 33, foglio n. 390, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Panaroni Giorgio il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dalla Unione italiana lavoratori postelegrafonici;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto e fino al 20 gennaio 1978, il sig. Paoli Ferdinando, operatore principale u.l.a. nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie p.t., in sostituzione del sig. Panaroni Giorgio, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1977
Registro n. 13 *Poste, foglio n.* 315

(5424)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 aprile 1977.

Sostituzione di un membro effettivo e nomina di un membro supplente del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 6 luglio 1976, concernente la ricostituzione del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori per il triennio 1976-78;

Vista la nota n. 553/SO 22 del 26 aprile 1977, con la quale il prof. Gino Galtieri è designato quale rappresentante della Presidenza del Consiglio in seno al consiglio di amministrazione della Società italiana autori ed editori in sostituzione dell'avv. Renato Giancola;

Considerata perciò la necessità di sostituire il professor dott. Gino Galtieri in seno al collegio dei revisori della Società italiana autori ed editori;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato membro effettivo del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (SI.A.E.) per il periodo residuo del triennio 1976-78 il sig. Faiel Dattilo dott. Nicola, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

E' nominato membro supplente del collegio dei revisori della Società italiana degli autori ed editori (SI.A.E.) per il periodo residuo del triennio 1976-78 il sig. Catalini dott. Giampiero designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1977

p. *Il Presidente*: ARNAUD

(5394)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1976.

Valore e caratteristiche tecniche di due francobolli ordinari dedicati al « Santo Natale ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare

nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale e il turismo;

Visto il decreto interministeriale 23 settembre 1975, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione, nel 1976, di altri francobolli della serie ordinaria dedicata al « Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1395 del 1° dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore da L. 70 e L. 120, due francobolli della serie ordinaria dedicata al « Santo Natale ».

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13 1/4×14; foglio: 50 esemplari; quadricromia.

Le vignette riproducono ciascuna una scena a soggetto natalizio, e precisamente: per il valore da L. 70, un particolare dell'« Adorazione dei Magi » di Bartolo di Fredi (Siena-Pinacoteca); per il valore da L. 120 un particolare della « Natività di Cristo » di Taddeo Gaddi (Firenze, chiesa di Santa Croce, cappella Baroncelli).

Sui due valori, in alto, sono rispettivamente poste le leggende « BARTOLO DI FREDI » e « TADDEO GADDI », seguite dalla parola « ITALIA »; a sinistra, verticalmente, è collocata la leggenda « NATALE 1976 ». In basso sono indicati i rispettivi valori, « L. 70 » e « L. 120 ».

Valori e leggende sono in carattere onciale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1976

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1977
Registro n. 10 Poste, foglio n. 27

(4895)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1977.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 3.440.000.000, ai sensi della legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali - E.A.G.A.T., ed, in particolare, l'art. 2 con cui il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa mediante operazioni finanziarie da effettuarsi, mediante mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, negli anni dal 1972 al 1977;

Visto il proprio decreto n. 304015/66-V in data 6 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1976, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 139, con cui, in esecuzione della summenzionata autorizzazione legislativa, è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale di L. 3.440.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate di scadenza al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in dieci quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale n. 304015/66-V in data 6 agosto 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 61173 del 6 settembre 1976 di L. 3.003.311.111 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, versate al capo X, cap. 5013 dell'entrata statale, per l'anno finanziario 1976, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 304015/66-V, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 26 giugno 1977, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 7 maggio 1973, n. 244, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali » sul quale saranno accreditate, con valuta suc-

cessiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi, che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie, il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori di certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sara effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinchè ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima Banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesorerie provinciali. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi e da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 516.000 (cinquecentosedicimila) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 258.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1977.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1977
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 303

(4891)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Zimocor Negroni » della ditta Pietro Negroni S.p.a., in Cremona. (Decreto di revoca n. 4905/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 gennaio 1960 e 16 giugno 1967, con i quali venne registrata al n. 16661 la specialità medicinale denominata « Zimocor Negroni », nella confezione fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Zimocor Negroni », nella confezione fiale 5 liofilizzate + fiale 5 solvente, registrata al n. 16661, in data 26 gennaio 1960 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4833)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Adenocor B.G. » della ditta L. Boniscontro e M. Gazzone, in Torino. (Decreto di revoca n. 4906/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 7 aprile 1961, con il quale venne registrata al n. 15449 la specialità medicinale denominata « Adenocor B.G. », nella confezione fiale 6 di liofilizzato + fiale 6 da 2 cc di solvente, a nome della ditta L. Boniscontro e M. Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Adenocor B.G. », nella confezione fiale 6 di liofilizzato + fiale 6 da 2 cc di solvente, registrata al n. 15449, in data 7 aprile 1961, a nome della ditta L. Boniscontro e M. Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4834)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mugotim » della ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4907/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 novembre 1961 e 21 novembre 1966, con i quali vennero registrate ai numeri 19441 e 19441/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Mugotim » supposte per adulti, nella confezione da 10 supposte da g 1,5 e la relativa serie supposte pediatriche, nella confezione da 10 supposte da g 1, a nome della ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, con sede in Roma, via dei Durantini, 148, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Mugotim » supposte per adulti, nella confezione da 10 supposte da g 1,5, nonché della relativa serie supposte pediatriche, nella confezione da 10 supposte da g 1, registrate rispettivamente ai numeri 19441 e 19441/1, in data 6 novembre 1961 e 21 novembre

1966, a nome della ditta Farmaroma S.r.l. - Laboratori farmaco biologici, con sede in Roma, Via dei Duranti-ni, 148.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4835)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Sursum » della ditta Pietro Isnardi, in Imperia Oneglia. (Decreto di revoca n. 4908/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 8 settembre 1960 e 25 gennaio 1961, con i quali venne registrata al n. 17627 la specialità medicinale denominata « Sursum », nella confezione da 5 fiale *A* e 5 fiale *B*, a nome della ditta Pietro Isnardi, con sede in Imperia Oneglia, via XXV Aprile, 69, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Sursum », nella confezione da 5 fiale *A* e 5 fiale *B*, registrata al n. 17627, in data 8 settembre 1960 e 25 gennaio 1961, a nome della ditta Pietro Isnardi, con sede in Imperia Oneglia, via XXV Aprile, 69.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4836)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Desoxyn & Nembutal » della ditta Abbott S.p.a., in Campoverde di Aprilia. (Decreto di revoca n. 4909/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 29 novembre 1969, con il quale venne registrata al n. 7434 la specialità medicinale denominata « Desoxyn & Nembutal » capsule, nelle confezioni da 10, 25 e 100 capsule, a nome della ditta Abbott S.p.a., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina), preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4223/R in data 15 marzo 1972, con il quale è stata revocata, in seguito a rinuncia, la sola confezione da 100 capsule del prodotto suddetto;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Desoxyn & Nembutal » capsule, nelle confezioni da 10 e 25 capsule, registrata al n. 7434, in data 29 novembre 1969, a nome della ditta Abbott Sp.a., con sede in Campoverde di Aprilia (Latina).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4837)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biodarsina Paolini » della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, in Roma. (Decreto di revoca n. 4895/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 26 agosto 1950, con il quale venne registrata al n. 3794 la specialità medicinale denominata « Biodarsina Paolini » nelle preparazioni flacone da g 175 di sciroppo, 10 fiale × 1 cc di 1° grado e 10 fiale × 1 cc di 2° grado, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, con sede in Roma, via Corvisieri, 1, ora in Roma, via Gottardo, 77, e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biodarsina Paolini » nelle preparazioni flacone da g 175 di sciroppo, 10 fiale × 1 cc di 1° grado e 10 fiale × 1 cc di 2° grado, registrata al n. 3794 in data 26 agosto 1950, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, con sede in Roma, via Gottardo, 77.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchiale » della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, in Roma. (Decreto di revoca n. 4894/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 settembre 1949 e 7 novembre 1953, con i quali vennero registrate ai numeri 2389 e 2389/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Bronchiale » sciroppo e le relative categorie supposte per adulti e supposte per bambini, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, con sede in Roma, via Corvisieri, 1, ora in Roma, via Gottardo, 77, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Bronchiale » sciroppo e delle relative categorie supposte per adulti e supposte per bambini registrate rispettivamente ai numeri 2389 e 2389/*A* in data 23 settembre 1949 e 7 novembre 1953, a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Paolini, con sede in Roma, via Gottardo, 77.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Angiovitoral » della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, in Marino. (Decreto di revoca n. 4934/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 31 dicembre 1950, 20 agosto 1959 e 19 luglio 1960, con i quali venne registrata al n. 4327, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, all'epoca con sede in Perugia, via delle Prome, 15, e successivamente in Marino (Roma), via S. Rocco, la specialità medicinale denominata « Angiovitoral » compresse cheratinizzate, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Istituto fitoterapico italiano S.p.a., con sede in Pisa, via Volturno, 38;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Angiovitoral » compresse cheratinizzate, registrata al n. 4327 con decreti 31 dicembre 1950, 20 agosto 1959 e 19 luglio 1960, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma), via S. Rocco (già in Perugia, via delle Prome, 15).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5025)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tridest » della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone », in Torino. (Decreto di revoca n. 4921/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 21 novembre 1964, con il quale venne registrata al n. 18809 la specialità medicinale denominata « Tridest », nella confezione 5 fiale liofilizzate × cc 3 + 5 fiale di solvente × cc 2, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tridest », nella confezione 5 fiale liofilizzate × cc 3 + 5 fiale di solvente × cc 2, registrate al n. 18809, in data 21 novembre 1964, a nome della ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone, con sede in Torino, corso Racconigi, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4902)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria P-Creatin « 20 » della specialità medicinale denominata « P-Creatin » della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l., in Casoria. (Decreto di revoca n. 4937/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 dicembre 1968, con il quale venne registrata al n. 17622/*A* la categoria P-Creatin « 20 » iniettabile liofilizzato della specialità medicinale denominata « P-Creatin », a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l., con sede in Casoria (Napoli), via Padula, raccordo autostrada, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria P-Creatin « 20 » iniettabile liofilizzato della specialità medicinale denominata « P-Creatin », registrata al n. 17622/*A*, in data 5 dicembre 1968, a nome della ditta Farmaceutici Lenza S.r.l., con sede in Casoria (Napoli), via Padula, raccordo autostrada.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

(5028) *Il Ministro*: DAL FALCO

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodurol » della ditta Chimit - Industria chimico-terapeutica torinese, in Torino. (Decreto di revoca n. 4924/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 novembre 1957, con il quale venne registrata al n. 13187 a nome della ditta Chimit - Industria chimico-terapeutica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6, la specialità medicinale denominata « Jodurol » nella confezione 10 fiale da 2 cc preparata nell'officina farmaceutica della stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodurol » nella confezione da 10 fiale da 2 cc, registrata in data 12 novembre 1957 al n. 13187, a nome della ditta Chimit - Industria chimicoterapeutica torinese, con sede in Torino, via G. Giacosa, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4978)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biovalile semplice e vitaminizzato » della ditta Bri-Farma, in Brindisi. (Decreto di revoca n. 4946/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 novembre 1953, con il quale venne registrata al n. 8334 la specialità medicinale denominata « Biovalile semplice e vitaminizzato » fiale 10 × 2 cc semplice, fiale 6 × 5 cc semplice, fiale 10 × 2 cc vitaminizzato e fiale 6 × 5 cc vitaminizzato, a nome della ditta Bri-Farma, con sede in Brindisi, via Appia, 86, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biovalile semplice e vitaminizzato » fiale 10 × 2 cc semplice, fiale 6 × 5 cc semplice, fiale 10 × 2 cc vitaminizzato, fiale 6 × 5 cc vitaminizzato, registrata al n. 8334 in data 14 novembre 1953, a nome della ditta Bri-Farma, con sede in Brindisi, via Appia, 86.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5036)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hydroxylen Kuba » della ditta Laboratorios Kuba - Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, in Roma. (Decreto di revoca n. 4933/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 6 ottobre 1953 e 5 settembre 1961, con i quali venne registrata al n. 6821/*A*, a nome della ditta Laboratorios Kuba - Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni, 26, la specialità medicinale denominata « Hydroxylen Kuba », liquido (flac. ml 15), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta estera suddetta;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hydroxylen Kuba », liquido (flac. ml 15), registrata al n. 6821/*A* in data 6 ottobre 1953 e 5 settembre 1961, a nome della ditta Laboratorios Kuba - Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Broncopinil » della ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, in Roma. (Decreto di revoca n. 4936/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 29 novembre 1963, con il quale venne registrata al n. 14113 la specialità medicinale denominata « Broncopinil » sciroppo (flacone da g 200), a nome della ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni, 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Broncopinil » sciroppo (flacone da g 200), registrata al n. 14113 in data 29 novembre 1963, a nome della ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni, 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5027)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cronocoril » della ditta Istituto Medicamenta S.a., in Origgio. (Decreto di revoca n. 4932/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 19 giugno 1956, con il quale venne registrata al n. 11306 la specialità medicinale denominata « Cronocoril » compresse, nella confezione da 20 compresse, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.a., con sede in Milano, via G. B. Morgagni, 32, ora in Origgio (Varese), viale Europa, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cronocoril » compresse, nella confezione da 20 compresse, registrata al n. 11306, in data 19 giugno 1956, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.a., con sede in Origgio (Varese), viale Europa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Salitene » della ditta Novopharm, in Milano. (Decreto di revoca n. 4898/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 gennaio 1952, 21 gennaio 1957 e 18 dicembre 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 5881, 5881/*A* e 5881/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Salitene » fiale × 5 cc uso intramuscolare e le relative categorie supposte e 6 fiale × 10 cc uso endovenoso, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Salitene » 6 fiale × 5 cc uso intramuscolare e delle relative categorie 10 supposte e 6 fiale × cc 10 uso endovenoso, registrate rispettivamente ai numeri 5881, 5881/*A* e 5881/*B*, in data 23 gennaio 1952, 21 gennaio 1957 e 18 dicembre 1964, a nome della ditta Novopharm, con sede in Milano, via Marco Aurelio, 22.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4826)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Corenzima » della ditta I.B.I.S. - Istituto biochimico sperimentale S.p.a., in Firenze. (Decreto di revoca n. 4897/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 dicembre 1959 e 6 luglio 1971, con i quali venne registrata al n. 16351 la specialità medicinale denominata « Corenzima » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × ml 2, a nome della ditta I.B.I.S. - Istituto biochimico sperimentale S.p.a., con sede in Firenze, viale Machiavelli, 31/33, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Corenzima » 5 fiale liofilizzate + 5 fiale di solvente × ml 2, registrata al n. 16351, in data 5 dicembre 1959 e 6 luglio 1971, a nome della ditta I.B.I.S. - Istituto biochimico sperimentale S.p.a., con sede in Firenze, via Machiavelli, 31/33.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino antinfluenzale ISI - Monovalente ceppo A2 Hong Kong 68 » della ditta Richardson Merrell S.p.a., in Napoli. (Decreto di revoca n. 4940/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 novembre 1968, con il quale venne registrato al n. 21255 il prodotto denominato « Vaccino antinfluenzale ISI - Monovalente ceppo A2 Hong Kong 68 » - adsorbito, nella confezione fiala 1 da ml 1, a nome della ditta Richardson Merrell S.p.a., con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 111, preparato nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione del prodotto denominato « Vaccino antinfluenzale ISI - Monovalente ceppo A2 Hong Kong 68 » - adsorbito, nella confezione fiala 1 da ml 1, registrato al n. 21255 in data 18 novembre 1968, a nome della ditta Richardson Merrell S.p.a., con sede in Napoli, via Pietro Castellino, 111.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5030)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bioplastol » della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, in Spinea. (Decreto di revoca n. 4919/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 24 novembre 1960, con il quale è stata registrata al n. 13388, a nome della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, con sede in Spinea (Venezia), via Rosignago, 15, la specialità medicinale denominata « Bioplastol » nella confezione da 30 discoidi, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a nor-

ma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bioplastol » 30 discoidi, registrata in data 24 novembre 1960 al n. 13388, a nome della ditta Istituto biochimico veneto VE-BI, con sede in Spinea (Venezia), via Rosignago, 15.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neo-Proton » della ditta Stabilimento farmaceutico chimico-biologico dott. A. e M. Giuliani S.p.a., in Milano (Decreto di revoca numero 4939/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 luglio 1953, 25 marzo 1969 e 27 marzo 1970, con i quali venne registrata al n. 7931 la specialità medicinale denominata « Neo-Proton », nelle confezioni: 10 flaconcini da g 6 di soluzione per uso orale e flacone da g 150 di sciroppo, a nome della ditta Stabilimento farmaceutico chimico-biologico dott. A. e M. Giuliani S.p.a., con sede in Milano, via P. Palagi, 2, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Vista l'istanza della ditta interessata intesa ad ottenere la variazione di composizione del prodotto suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neo-Proton », nelle confezioni: 10 flaconcini da g 6 di soluzione per uso orale e flacone da g 150 di sciroppo, registrata al n. 7931, in data 7 luglio 1953, 25 marzo 1969 e 27 marzo 1970, a nome della ditta Stabilimento farmaceutico chimico-biologico dottor A. e M. Giuliani S.p.a., con sede in Milano, via P. Palagi, 2.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tenicida Kuba » della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, in Roma. (Decreto di revoca n. 4948/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 agosto 1951 e 5 settembre 1961, con i quali la specialità medicinale « Tenicida Kuba » liquido (flac. 15 cc, 30 cc e 60 cc); capsule (12) e perle per bambini (12), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana (Cuba), venne registrata rispettivamente ai numeri 5194, 5194/*A* e 5194/*A*-1, a nome della medesima ditta estera, rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni, 26;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tenicida Kuba » liquido (flac. 15 cc, 30 cc e 60 cc); capsule (12 cps.) e perle per bambini (12 perle), registrata con provvedimenti in data 22 agosto 1951 e 5 settembre 1961 rispettivamente ai numeri 5194, 5194/*A* e 5194/*A*-1, a nome della ditta Laboratorios Kuba di Miramar Marianao Habana (Cuba), rappresentata in Italia dalla ditta Laboratorio italo americano farmacoterapico LIAF, con sede in Roma, viale Manzoni, 26.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nicopavitoral » della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, in Marino. (Decreto di revoca n. 4927/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 5 novembre 1948, 16 novembre 1951 e 19 luglio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 1656 e 1656/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Nicopavitoral » compresse cheratinizzate tipo normale e la relativa serie compresse cheratinizzate tipo forte, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma), via S. Rocco, 12 (già in Perugia, via delle Frome, 15), preparate nell'officina farmaceutica della ditta Istituto fitoterapico italiano, con sede in Pisa, via Volturno, 38;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nicopavitoral » 36 compresse cheratinizzate tipo normale e della relativa serie 36 compresse cheratinizzate tipo forte, registrate rispettivamente ai numeri 1656 e 1656/1, in data 5 novembre 1948, 16 novembre 1951 e 19 luglio 1960, a nome della ditta Istituto farmaceutico Vitoral, con sede in Marino (Roma), via S. Rocco, 12.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Telosin » della ditta Farmaceutici Chiesi, in Parma. (Decreto di revoca n. 4930/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 aprile 1969, con il quale venne registrata al n. 19234 la specialità medicinale denominata « Telosin » fiale liofilizzate, nella confezione fiale 5 di liofilizzato + fiale 5 di solvente da ml 3, a nome della ditta Farmaceutici Chiesi, con sede in Parma, via Palermo, 30, preparata nella propria officina farmaceutica;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Telosin » fiale liofilizzate, nella confezione fiale 5 di liofilizzato + fiale 5 di solvente da ml 3, registrata al n. 19234, in data 21 aprile 1969, a nome della ditta Farmaceutici Chiesi, con sede in Parma, via Palermo, 30.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4983)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Verocalmon » della ditta Zama S.p.a., in Casagiove. (Decreto di revoca n. 4949/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 settembre 1960 e 14 ottobre 1968, con i quali venne registrata, a nome della ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta), rispettivamente ai numeri 15457 e 15457/A la specialità medicinale denominata « Verocalmon » cachets (1 cachet) e relativa categoria compresse (3 compresse), prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma

del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Verocalmon » cachets (1 cachet) e relativa categoria compresse (3 compresse), registrata rispettivamente ai numeri 15457 e 15457/*A* con decreti in data 7 settembre 1960 e 14 ottobre 1968, a nome della ditta Zama S.p.a., con sede in Casagiove (Caserta).

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5039)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vasadosina » della ditta Boehringer S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4926/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 18 maggio 1961, 26 luglio 1963, 8 febbraio 1965 e 4 febbraio 1972, con i quali vennero registrate ai numeri 18862 e 18862/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Vasadosina » fiale × cc 2 e la relativa categoria compresse, a nome della ditta Boehringer S.r.l., con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'associazione non è più giustificata per le indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vasadosina » fiale × cc 2 nonchè della relativa categoria compresse, registrate rispettivamente ai numeri 18862 e 18862/*A*, in data 18 maggio 1961, 26 luglio 1963, 8 febbraio 1965 e 4 febbraio 1972, a nome della ditta Boehringer S.r.l., con sede in Milano, via S. Uguzzone, 5.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4979)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitadin » della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, in Roma. (Decreto di revoca n. 4928/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 dicembre 1949 e 28 agosto 1964, con i quali venne registrata rispettivamente ai numeri 2741, 2741/1, 2741/2 e 2741/3, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10, la specialità medicinale denominata « Vitadin » nelle preparazioni flacone gocce 10 cc × 100.000 U.I.; 1 fiala 2 cc × 1.000.000 U.I.; 2 fiale 2 cc × 500.000 U.I. e 5 fiale 2 cc × 100.000 U.I., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita presso la sede suddetta;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che, pertanto, è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato, altresì, che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitadin » nelle preparazioni: flacone gocce 10 cc × 100.000 U.I.; fiala 2 cc × 1.000.000 U.I.; 2 fiale 2 cc × 500.000 U.I. e 5 fiale 2 cc × 100.000 U.I., registrata in data 22 dicembre 1949 al n. 2741, successivamente regolarizzato nei numeri 2741, 2741/1, 2741/2 e 2741/3, a nome della ditta Laboratorio biochimico Cesalpino, con sede in Roma, via A. Cesalpino, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4981)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Coraden » della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. (ora Ital Suisse Co. S.p.a.), Casarile. (Decreto di revoca n. 4922/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 febbraio 1967, con il quale venne registrata al n. 5518 la specialità medicinale denominata « Coraden » gocce, nella confezione flacone contagocce da 10 ml, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. (ora Ital Suisse Co. S.p.a.), con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Coraden » gocce, nella confezione flacone contagocce da 10 ml, registrata al n. 5518, in data 18 febbraio 1967, a nome della ditta Laboratorio biofarmacoterapico S.p.a. (ora Ital Suisse Co. S.p.a.), con sede in Casarile (Milano), via Binasco, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(4903)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Moderil » della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », in Pisa. (Decreto di revoca n. 4935/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 maggio 1959 e 17 marzo 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 15165 e 15165/*A*, la specialità medicinale denominata « Moderil », 20 e 30 confetti tipo semplice e la relativa categoria 20 e 30 confetti tipo ritardo, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Moderil » 20 e 30 confetti tipo semplice e della relativa categoria 20 e 30 confetti tipo ritardo, registrate rispettivamente ai numeri 15165 e 15165/*A*, in data 9 maggio 1959 e 17 marzo 1961, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale « Pisa », con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 24.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5026)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1977.

Esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari per alcuni datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 dicembre 1969, n. 1007, relativa alla regolamentazione dei rapporti previdenziali ed assistenziali nel territorio di Campione d'Italia;

Viste le domande presentate dai datori di lavoro « Dustertex » di Corsaro Michele, « La Griglia » di Trombini Luciano, « Chez Pippo » di Trombini Domenico e « Wula Bar » di Tsouraki Paraskevi in Lubini, tendenti ad ottenere l'esonero dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il contratto comunale di lavoro per la erogazione degli assegni familiari ai lavoratori di Campione d'Italia stipulato in data 9 marzo 1971, nel testo annesso al decreto ministeriale 12 agosto 1971;

Visto il protocollo aggiuntivo n. 2 al predetto contratto comunale, sottoscritto in data 18 aprile 1974 dalla ditta « Dustertex », in data 12 marzo 1976 dalla ditta « Chez Pippo », in data 30 marzo 1976 dalla ditta « La Griglia » e in data 2 aprile 1976 dalla ditta « Wula Bar »;

Considerato che i predetti datori di lavoro garantiscono un trattamento per carichi di famiglia non inferiore per quanto riguarda le prestazioni e i soggetti beneficiari, a quello previsto dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni;

Considerato che il sindaco del comune di Campione d'Italia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Como, ad istanza dei datori di lavoro interessati, hanno espresso parere favorevole alla concessione del richiesto esonero;

Ritenuta l'opportunità di concedere l'esonero indicato nelle premesse:

Decreta:

I sottoelencati datori di lavoro di Campione d'Italia sono esonerati, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 12 dicembre 1969, n. 1007, dagli obblighi contributivi nei confronti della Cassa unica assegni familiari:

« Dustertex » di Corsaro Michele, confezione vestaglie e biancheria per donna e ragazzo;

« Chez Pippo » di Trombini Luciano, bar-caffè;

« La Griglia » di Trombini Domenico, bar-pizzeria;

« Wula Bar » di Tsouraki Paraskevi, bar.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1977

Il Ministro: ANSELMI

(4561)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1977.

Sostituzione di un membro del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria;

Vista la nota con la quale il sig. Paolo Priolo, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 452 del 16 febbraio 1977, con la quale la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori ha designato il sig. Venturino Coppoletti in sostituzione del sig. Paolo Priolo;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Venturino Coppoletti è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Paolo Priolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1977

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(5019)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1977.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rovigo;

Viste le dimissioni del sig. Giulio Rossi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore industria;

Vista la nota n. 593 del 29 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rovigo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Gianclaudio Mascellani in sostituzione del sig. Giulio Rossi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Gianclaudio Mascellani è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie di Rovigo in rappresentanza dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Giulio Rossi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5162)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Approvazione della deliberazione del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura delle quote dovute dagli iscritti per il biennio 1978-79.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *g*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 13 aprile 1977, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, ha stabilito, per il biennio 1978-79, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 13 aprile 1977 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che stabilisce per il biennio 1978-79, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 13 aprile 1977, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434, sul « Limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera g), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 13 aprile 1977 di stabilire, per il biennio 1978-79, in L. 30.000 (trentamila) il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: SVEGLIATI

(5622)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Approvazione della deliberazione del Collegio nazionale dei periti agrari concernente la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434;

Esaminata la deliberazione in data 13 aprile 1977, con la quale il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ha determinato la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 13 aprile 1977 dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, allegata al presente decreto, che determina la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali per le spese del suo funzionamento.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: BONIFACIO

COLLEGIO NAZIONALE DEI PERITI AGRARI

Deliberazione integrale adottata dal consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, in data 13 aprile 1977, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 434 sulla « Misura del contributo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari ».

Il consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari, a norma dell'art. 26, lettera *h*), della legge 28 marzo 1968, n. 434, ha deliberato in data 13 aprile 1977, di stabilire, per l'anno 1978 in L. 3.000 (tremila) la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio del Collegio nazionale dei periti agrari.

Il presidente: ALUISETTI

Il consigliere segretario: SVEGLIATI

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Deorsola S.a.s., in Moncalieri.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta S.a.s. Deorsola di Moncalieri (Torino), ha effettuato un pagamento anticipato di $ 27.840 di cui al mod. *B*-Import n. 2984/042 rilasciato in data 24 febbraio 1975 dalla Banca nazionale del lavoro di Torino, per l'importazione di 320 sacchi di caffé origine Brasile e provenienza Brasile;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 15 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », Cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 812334 del 14 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della

citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dalla stessa documentazione si rileva che, contrariamente a quanto dichiarato dalla ditta, la nave vettrice è giunta nel porto di Trieste in data 20 febbraio 1975 quindi anteriormente alla data dello stesso pagamento anticipato in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta S.a.s. Deorsola di Moncalieri (Torino), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Torino, nella misura del 5 % di $ 27.840 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5282)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oged S.n.c., in Torino.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Oged S.n.c. di Torino, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 8.684,86 di cui al mod. *B*-Import n. 3503300 rilasciato in data 25 ottobre 1973 dalla Banca popolare di Novara, per l'importazione di guanti da lavoro di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 4 gennaio 1974 con un ritardo, quindi, di quarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 816999 del 27 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 5 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto non appaiono confermare quanto asserito dalla stessa ditta italiana;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Oged S.n.c. di Torino, mediante fidejussione della Banca popolare di Novara, nella misura del 5% di Lgs. 8.684,86 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5284)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Euro S.n.c., in S. Croce sull'Arno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Conceria Euro S.n.c. di S. Croce sull'Arno (Pisa), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 5.364,55 di cui al mod. *B*-Import n. 3691434 rilasciato in data 27 febbraio 1974 dalla Cassa di risparmio di Firenze per l'importazione di 2000 pelli bovine di origine India e provenienza India;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concerne l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ventimiglia il 1° luglio 1974, con un ritardo, quindi, di novantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 621521 del 20 ottobre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 17 settembre 1974 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa avrebbe potuto provvedere con maggiore sollecitudine ad avviare la merce, giunta ad Anversa fin dal 7 aprile 1974, verso l'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Conceria Euro S.n.c. di S. Croce sull'Arno (Pisa), mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze, agenzia di Fucecchio, nella misura del 5% di Lgs. 5.364,55 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(5281)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 19 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5693)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 14 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, con effetto dal 1° aprile 1976;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 14 febbraio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore carpenteria metallica pesante operanti in provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 20 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(5694)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla ex cassa scolastica della scuola media « Ippolito Nievo » di Belluno ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Belluno 1° aprile 1975, n. 1.14.13/1528/Div. II, la ex cassa scolastica della scuola media « Ippolito Nievo » di Belluno fu autorizzata ad accettare una donazione di L. 500.000 (cinquecentomila) per l'istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome della professoressa Praloran cav. Bianca.

(5447)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 26 marzo 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Fiamma d'Argento, soc. cooperativa a r.l., in Torino, costituita per rogito Bottino in data 14 ottobre 1963, rep. n. 1340, reg. soc. n. 2116/63;

2) società cooperativa edilizia Urania, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Betti in data 2 agosto 1963, repertorio n. 343360, reg. soc. n. 1377;

3) società cooperativa edilizia Iustitia, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Fissore in data 8 luglio 1954, repertorio n. 5452/2066, reg. soc. n. 543/54;

4) società cooperativa edilizia Folgore, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Chianale in data 21 settembre 1963, rep. n. 23556, reg. soc. n. 1706/6;

5) società cooperativa edilizia Casa belvedere, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 1° ottobre 1963, rep. n. 12265/1410, reg. soc. n. 1957/63;

6) società cooperativa edilizia Protea Domus, soc. coop. a r.l., già San Giuseppe, in Torino, costituita per rogito Deorsola in data 25 settembre 1957, rep. n. 37283/2203, reg. soc. n. 706/57;

7) società cooperativa edilizia Labirintus Domus, soc. cooperativa a r.l., in Torino, costituita per rogito Peraglie in data 3 marzo 1959, rep. n. 16825, reg. soc. n. 223/59;

8) società cooperativa edilizia Tre Rododendri, soc. cooperativa a r.l., già Casabella, in Torino, costituita per rogito Luigi Fissore in data 4 settembre 1958, rep. n. 15646/6052, reg. soc. n. 584/58;

9) società cooperativa edilizia V. Alfieri, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Zoppi in data 19 giugno 1948, rep. n. 1534, reg. soc. n. 641/48;

10) società cooperativa edilizia La Finanziaria, soc. a r.l., in Torino, costituita per rogito Barberis in data 28 marzo 1963, rep. n. 9258, reg. soc. n. 706/63;

11) società cooperativa edilizia Edile Frugarolo a r.l., in Torino, costituita per rogito Santarelli-Fantini in data 25 giugno 1962, rep. n. 8550, reg. soc. n. 676/62;

12) società cooperativa edilizia Ferrovieri per azioni, in Bussoleno (Torino), costituita per rogito Ferraris in data 2 marzo 1961, rep. n. 20934, reg. soc. n. 265/61;

13) società cooperativa edilizia Frontalieri, soc. coop. a r.l., in Domodossola (Novara), costituita per rogito Blaconà in data 20 luglio 1969, rep. n. 52379, reg. soc. n. 2474;

14) società cooperativa edilizia Edilfamiglia, soc. coop. a r.l., in Livorno Ferraris (Vercelli), costituita per rogito Bologna in data 8 marzo 1967, rep. n. 17011, reg. soc. n. 2025;

15) società cooperativa agricola produttori latte Inzaghesi, soc. coop. a r.l., in Inzago (Milano), costituita per rogito Zona in data 5 febbraio 1969, rep. n. 5901, reg. soc. n. 138530;

16) società cooperativa di produzione e lavoro La Rinascente, già Terrazzieri e muratori, soc. coop. a r.l., in Felonica Po (Mantova), costituita per rogito Finadri in data 20 giugno 1945, rep. n. 4217, reg. soc. n. 1494;

17) società cooperativa edilizia dipendenti Comit, soc. cooperativa a r.l., in Pavia, costituita per rogito Apa in data 15 ottobre 1963, rep. n. 12724, reg. soc. n. 2842;

18) società cooperativa edilizia Boccadasse, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Ghigliotti in data 9 gennaio 1964, rep. n. 12070, reg. soc. n. 25376;

19) società cooperativa edilizia A.C.L.I.-Masone, soc. cooperativa a r.l., in Masone (Genova), costituita per rogito Ghigliotti in data 7 luglio 1964, rep. n. 12490, reg. soc. n. 25642;

20) società cooperativa edilizia Smeralda, soc. coop. a r.l., in Misano Adriatico (Forlì), costituita per rogito Ciacci in data 18 febbraio 1970, rep. n. 188394/16481, reg. soc. n. 1003;

21) società cooperativa Agricola di miglioramento agricolo, soc. coop. a r.l., in Montelago di Sasso Ferrato (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 28 giugno 1959, rep. n. 7865/2713, reg. soc. n. 3451;

22) società cooperativa edilizia Biancaneve a r.l., in Macerata, costituita per rogito Affede in data 14 aprile 1970, rep. numero 22804, reg. soc. n. 1579;

23) società cooperativa edilizia La Fortunata, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Tintori in data 23 aprile 1969, rep. n. 55879/5533, reg. soc. n. 1624;

24) società cooperativa edilizia S.E.T. Nera, soc. coop. a r.l., in Nera Montoro di Narni (Terni), costituita per rogito Ciancarelli in data 11 aprile 1963, rep. n. 2874, reg. soc. n. 13;

25) società cooperativa di produzione e lavoro La Pilotina, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Tafuri in data 11 febbraio 1971, rep. n. 13508, reg. soc. n. 331;

26) società cooperativa edilizia Leone, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 13 maggio 1963, rep. n. 26441, reg. soc. n. 430;

27) società cooperativa edilizia San Marco, soc. coop a r.l., in Salerno, costituita per rogito Sisto in data 30 dicembre 1964, rep. n. 3246, reg. soc. n. 3562;

28) società cooperativa edilizia Agenti e rappresentanti « C.E.A.R. » a r.l., in Taranto, costituita per rogito Cascio in data 7 dicembre 1958, rep. n. 19777, reg. soc. n. 2449;

29) società cooperativa edilizia Cristoforo Colombo, società coop. a r.l., in Matera, costituita per rogito Mercadante in data 5 settembre 1970, rep. n. 6998, reg. soc. n. 28/70;

30) società cooperativa edilizia Levine, soc. coop. a r.l., in Cagliari, costituita per rogito Fadda in data 24 marzo 1969, rep. n. 4288, reg. soc. n. 4773;

31) società cooperativa edilizia C.E.U. - Cooperativa edilizia universitaria a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 27 novembre 1967, rep. n. 253759, reg. soc. n. 1797;

32) società cooperativa agricola ortofrutticola Valverde, società a r.l., in Sassari, costituita per rogito Masala in data 23 gennaio 1970, rep. n. 306352, reg. soc. n. 1916;

33) società cooperativa agricola Latteria sociale cooperativa di Laerru a r.l., in Laerru (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 27 gennaio 1945, rep. n. 8941, reg. soc. n. 543;

34) società cooperativa agricola Stalla sociale cooperativa Mansholt, soc. a r.l., in Chilivani di Ozieri (Sassari), costituita per rogito Masala in data 16 settembre 1969, rep. n. 297349, reg. soc. n. 1892;

35) società cooperativa di produzione e lavoro Santa Vittoria, soc. coop. a r.l., in Thiesi (Sassari), costituita per rogito De Martini in data 13 luglio 1969, rep. n. 65725, reg. soc. n. 1865;

36) società cooperativa agricola San Salvatore a r.l., in Villamar (Cagliari), costituita per rogito Pau in data 11 maggio 1959, rep. n. 25632, reg. soc. n. 2778;

37) società cooperativa di trasporto Commercio autotrasporti - Co.C.A. a r.l., in San Marco di Borgomanero (Novara), costituita per rogito Ricca in data 21 luglio 1946, rep. n. 12848, reg. soc. n. 1792;

38) società cooperativa edilizia Isella, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Meneghini in data 20 giugno 1962, rep. n. 93355, reg. soc. n. 117609;

39) società cooperativa edilizia S.I.L.P. Genova n. 7, soc. a r.l., in Genova, costituita per rogito Seghezza in data 2 settembre 1963, rep. n. 30251, reg. soc. n. 25117;

40) società cooperativa edilizia Ambrogio Spinola, soc. a r.l., in Genova, costituita per rogito Medica in data 22 marzo 1948, rep. n. 10049, reg. soc. n. 15399;

41) società cooperativa edilizia Piccolo mondo, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Petraroli in data 24 settembre 1955, rep. n. 1643, reg. soc. n. 20989;

42) società cooperativa edilizia Colonnello Fincato tra combattenti e reduci a r.l., in Verona, costituita per rogito Cazzola in data 21 maggio 1960, rep. n. 12888, reg. soc. n. 4414;

43) società cooperativa mista di guardia giurata « La Vedetta » a r.l., in Macerata, costituita per rogito Valori in data 6 aprile 1972, rep. n. 27247/10263, reg. soc. n. 1744;

44) società cooperativa edilizia San Corrado seconda, società coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Aliberti in data 16 settembre 1954, rep. n. 91034, reg. soc. n. 2950;

45) società cooperativa edilizia Arbolinia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 2 dicembre 1964, repertorio n. 46137, reg. soc. n. 347/65;

46) società cooperativa edilizia Antares Fulgens, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 7 aprile 1954, rep. n. 3254/1480, reg. soc. n. 1695;

47) società cooperativa edilizia Is.M.E.O., soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 8 maggio 1957, rep. numero 26925, reg. soc. n. 1334/57;

48) società cooperativa edilizia Armonia romana a r.l., in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 29 settembre 1952, rep. n. 15154, reg. soc. n. 2398/52;

49) società cooperativa edilizia Ali Mandronie a r.l., in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 14 gennaio 1954, rep. n. 17925, reg. soc. n. 1097;

50) società cooperativa edilizia alloggi economici I.C.A.E. a r.l., in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 19 dicembre 1949, rep. n. 13310, reg. soc. n. 33;

51) società cooperativa edilizia Aprilia seconda, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Pesce in data 19 aprile 1968, rep. n. 13499, reg. soc. n. 1616/68;

52) società cooperativa edilizia Abete, soc. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 16 gennaio 1963, rep. numero 390712, reg. soc. n. 422/63;

53) società cooperativa agricola e armentizia Nostro pane, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 14 febbraio 1968, rep. n. 24312, reg. soc. n. 596/68;

54) società cooperativa edilizia Alba Florens, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace in data 25 ottobre 1963, rep. n. 112590, reg. soc. n. 289/63;

55) società cooperativa edilizia Anemone a r.l.; in Roma, costituita per rogito Ghi in data 9 ottobre 1963, rep. n. 5947, reg. soc. n. 3150/63;

56) società cooperativa edilizia Aere Perennius, soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito Terracina in data 19 febbraio 1954, rep. n. 6833, reg. soc. n. 967;

57) società cooperativa edilizia Archilea, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 4 dicembre 1958, rep. n. 30889, reg. soc. n. 1034;

58) società cooperativa edilizia L'Avanti soc. coop. a r.l., in Ciampino di Marino (Roma), costituita per rogito Migliori in data 16 dicembre 1970, rep. n. 826819, reg. soc. n. 927/71.

(5047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 98

Corso dei cambi del 23 maggio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	885,90	885,90	885,85	885,90	885,90	885,85	886 —	885,90	885,90	885,90
Dollaro canadese	843,50	843,50	843,50	843,50	843,40	843,48	843,50	843,50	843,50	843,50
Franco svizzero	351,97	351,97	351,80	351,97	351,85	351,95	351,85	351,97	351,97	351,95
Corona danese	147,68	147,68	147,50	147,68	147,45	147,65	147,68	147,68	147,68	147,70
Corona norvegese	168,03	168,03	168 —	168,03	168 —	168 —	168,06	168,03	168,03	168 —
Corona svedese	203,09	203,09	203,20	203,09	203,25	203,05	203,20	203,09	203,09	203,10
Fiorino olandese	360,53	360,53	360,70	360,53	360,65	360,50	360,50	360,53	360,53	360,55
Franco belga	24,548	24,548	24,54	24,548	24,55	24,50	24,557	24,548	24,548	24,55
Franco francese	178,65	178,65	178,75	178,65	178,60	178,60	178,66	178,65	178,65	178,65
Lira sterlina	1521,70	1521,70	1522 —	1521,70	1521,60	1521,65	1521,88	1521,70	1521,70	1521,70
Marco germanico	375,50	375,50	375,60	375,50	375,50	375,48	375,42	375,50	375,50	375,50
Scellino austriaco	52,744	52,744	52,78	52,744	52,75	52,70	52,772	52,744	52,744	52,75
Escudo portoghese	22,890	22,890	22,93	22,890	22,90	22,85	22,92	22,890	22,890	22,90
Peseta spagnola	12,838	12,838	12,86	12,838	12,83	12,80	12,84	12,838	12,838	12,85
Yen giapponese	3,194	3,194	3,1950	3,194	3,19	3,18	3,1940	3,194	3,194	3,20

Media dei titoli del 23 maggio 1977

Titolo	
Rendita 5 % 1935	79,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,050
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,700
» 5 % (Ricostruzione)	99,125
» 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
» 5 % (Città di Trieste)	91,450
» 5 % (Beni esteri)	91,200
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,400
» 5,50 % » » 1968-83	78,400
» 5,50 % » » 1969-84	75,175
» 6 % » » 1970-85	77,800
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,750
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	82,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	92,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	87,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,200
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	75,775
» poliennali 7 % 1978	94,125
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,550
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,125
» » 9 % 1980	87,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1977

Valuta	
Dollaro USA	885,95
Dollaro canadese	843,50
Franco svizzero	351,91
Corona danese	147,68
Corona norvegese	168,045
Corona svedese	203,145
Fiorino olandese	360,555
Franco belga	24,552
Franco francese	178,655
Lira sterlina	1521,79
Marco germanico	375,46
Scellino austriaco	52,758
Escudo portoghese	22,905
Peseta spagnola	12,839
Yen giapponese	3,194

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione (Istituto di trattamento giovani adulti) e casa circondariale di Civitavecchia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con legge 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa di reclusione (Istituto di trattamento giovani adulti) e casa circondariale di Civitavecchia;

Considerato che la procura generale di Roma con nota n. 1082 del 14 gennaio 1977, ha comunicato che al precedente concorso, bandito con decreto ministeriale 11 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 luglio 1976, non vi sono stati partecipanti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione (Istituto di trattamento giovani adulti) e casa circondariale di Civitavecchia

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Roma.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione dei limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1977
Registro n. 10 Giustizia, foglio n. 400

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Roma.

Il sottoscritto . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . provincia di . . . in via . . . . c.a.p. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa di reclusione (Istituto di trattamento giovani adulti) e casa circondariale di Civitavecchia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1977 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1977).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto all'elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . . .

Data, ...

Firma (7) . . . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4913)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato ed in particolare l'art. 53;

Accertato che nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici, detratti i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono disponibili cinque posti;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici nell'amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati del ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, o corrispondenti, dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, con qualifica di segretario capo, o equiparata, o di segretario principale, o equiparata, purchè, in entrambi i casi, siano in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal successivo art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali.

B) Età non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso; i requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto possono essere posseduti anche dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma debbono comunque essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 10.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e rivolte al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, debbono essere presentate o fatte pervenire allo stesso indirizzo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per quelle presentate a mano (per le quali non sarà comunque rilasciata alcuna ricevuta) presso l'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione - Via Morosini, la data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dallo stesso ufficio.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare:

1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita. Nel caso che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno indicare anche i titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite, o che consentano di prescindere dal limite medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'università presso la quale è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento, in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Con successivo decreto sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso, che sarà costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto amministrativo e costituzionale;

2) statistica demografica, economica e sociale, con riferimenti alla metodologia e statistica di base.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti:

1) contabilità generale dello Stato;

2) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Le prove scritte ed il colloquio si svolgeranno in Roma. Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; inoltre ai candidati sarà data comunicazione diretta in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenuti tanto le prove scritte quanto il colloquio.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva; l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I candidati, cui non sia stata preventivamente comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nel giorno, nell'ora e nei locali indicati nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte ed il colloquio i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quelle in cui dovranno sostenere il colloquio stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non otterranno la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso all'albo del Ministero nel medesimo giorno.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte.

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva come sopra precisato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tali graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Dalla pubblicazione di tale avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorreranno i termini per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o fare pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà, tuttavia, presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre; tale dichiarazione deve essere

rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre anche la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

Non saranno presi in considerazione i documenti presentati o spediti al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, oltre i termini stabiliti dagli articoli 10 e 13 del presente decreto.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o detti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi, contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 16.

I vincitori del concorso che risulteranno, in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati consiglieri in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici del Ministero della pubblica istruzione per la durata di sei mesi, con diritto al trattamento economico iniziale previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno confermati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 28, comma quinto, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *febbraio* 1977
Registro n. 11 *Istruzione, foglio n.* 113

ALLEGATO

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . (provincia di . . .) il . . e residente in . . . . (provincia di . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

Fa presente di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . . (2).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . ; oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . (4);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a prestare servizio presso l'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Data, ...

Firma . . . . (5)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . (indicare anche il numero del codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne sposate dovranno indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del coniuge, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I candidati che partecipano ai posti riservati di cui allo art. 2 del bando, debbono dichiarare la qualifica rivestita e il ruolo di appartenenza.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(5564)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo di dodici guardiamarina, dieci guardiamarina (GN), due guardiamarina (AN), cinque guardiamarina (CM) e dieci guardiamarina (CP).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, relativa al riordinamento dei ruoli quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in particolare gli articoli 5, 6, 7 e 8 che concernono le modalità di svolgimento delle prove di esame dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere degli impiegati civili;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, ed in particolare lo art. 4;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale delle armi dell'Esercito e dei ruoli speciali della Marina; aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni ruoli e disposizioni relative a particolari situazioni dei ruoli normali delle armi dell'Esercito;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente effettivo a nomina diretta e del ruolo speciale della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale in data 5 aprile 1977, con cui sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione a concorso ai Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli e per esami, per la nomina a guardiamarina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, per i posti e Corpi appresso indicati:

SM dodici;
GN dieci;
AN due;
CM cinque;
CP dieci.

Le prove scritte avranno luogo a Livorno, presso l'Accademia navale, nel periodo dal 12 settembre 1977.

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 28° anno di età, abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a « nella media ».

Ai concorsi predetti possono, inoltre, partecipare gli ufficiali subalterni di complemento in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e che abbiano prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina:

Per la nomina del Corpo di stato maggiore:

laurea in: astronomia; discipline nautiche; fisica; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria civile; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica; ingegneria mineraria; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare; matematica; psicologia; scienze dell'informazione; scienze economiche-marittime; scienze statistiche e attuariali; scienze statistiche e demografiche.

Per la nomina del Corpo del genio navale:

laurea in: ingegneria aeronautica; ingegneria civile; ingegneria meccanica; ingegneria navale-meccanica; ingegneria nucleare.

Per la nomina del Corpo delle armi navali:

laurea in: astronomia; chimica; chimica industriale; fisica; ingegneria aeronautica; ingegneria chimica; ingegneria elettronica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria meccanica.

Per la nomina del Corpo di commissariato M.M.:

laurea in: architettura; chimica; chimica industriale; chimica e tecnologie farmaceutiche; economia aziendale; economia e commercio; filosofia; geografia; giurisprudenza; ingegneria civile; lettere; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; matematica; materie letterarie; pedagogia; scienze agrarie; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze economiche-marittime; scienze forestali; scienze geologiche; scienze naturali; scienze politiche; scienze delle preparazioni alimentari; scienze della produzione animale; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; sociologia.

Per la nomina del Corpo delle capitanerie di porto:

laurea in: architettura; astronomia; chimica; chimica industriale; discipline nautiche; economia e commercio; filosofia; geografia; giurisprudenza; ingegneria civile; ingegneria navale-meccanica; lettere; lingue e civiltà orientali; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale; lingue e letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; lingue e letterature straniere; lingue e letterature straniere moderne; matematica; materie letterarie; scienze biologiche; scienze dell'informazione; scienze economiche; scienze economiche-bancarie; scienze economiche-marittime; scienze geologiche; scienze naturali; scienze politiche; scienze statistiche ed attuariali; scienze statistiche e demografiche; scienze statistiche ed economiche; sociologia; urbanistica.

Art. 3.

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare i sottufficiali del servizio permanente nel Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, il 33° anno di età, abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifica non inferiore a « nella media » e siano in possesso di uno dei titoli di studio appresso indicati:

Per la nomina del Corpo di stato maggiore:

diploma in: abilitazione magistrale; istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica conciaria, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, disegno dei tessuti, edilizia, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industrie alimentari, industria cartaria, industrie cerealicole, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria navalmeccanica, industria ottica, industria tessile, industria tintoria, informatica, maglieria, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione, metallurgia, telecomunicazioni, termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità professionale (agrotecnico, analista contabile, chimica industriale ceramiche, odontotecnico, operatore commerciale, operatore commerciale prodotti alimentari, operatore turistico, ottico, segretario d'amministrazione, tecnico delle attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie grafiche, tecnico industrie meccaniche, tecnico industrie meccaniche dell'autoveicolo, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico delle lavorazioni ceramiche, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento, tecnico di radiologia medica); maturità scientifica.

Per la nomina del Corpo del genio navale:

diploma di: istituto tecnico industriale (costruzioni aeronautiche, edilizia, industrie metalmeccaniche, industria navalmeccanica, materie plastiche, meccanica, meccanica di precisione.

metallurgia termotecnica); istituto tecnico nautico (sezione macchinisti, sezione costruttori); maturità di arte applicata; maturità professionale (tecnico industrie meccaniche).

Per la nomina del Corpo delle armi navali:

diploma di: istituto tecnico statale aeronautico; istituto tecnico industriale (arti fotografiche, arti grafiche, chimica industriale, chimica nucleare, costruzioni aeronautiche, cronometria, elettronica industriale, elettrotecnica, energia nucleare, fisica industriale, industria cartaria, industrie metalmeccaniche, industria mineraria, industria ottica, informatica, meccanica, meccanica di precisione, telecomunicazioni); maturità professionale (tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico industrie elettriche ed elettroniche, tecnico industrie meccaniche).

Per la nomina del Corpo di commissariato M.M.:

diploma di: abilitazione magistrale; istituto tecnico agrario; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico industriale (chimica conciaria, disegno dei tessuti, industrie alimentari, industrie cerealicole, industria tessile, industria tintoria, maglieria, materie plastiche); maturità classica; maturità professionale (agrotecnico, analista contabile, operatore commerciale, operatore commerciale dei prodotti alimentari, segretario di amministrazione, tecnico per la cinematografia e della televisione, tecnico industrie chimiche, tecnico di laboratorio chimico-biologico, tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento); maturità scientifica.

Per la nomina del Corpo della capitanerie di porto:

diploma di: abilitazione magistrale; istituto tecnico commerciale; istituto tecnico per geometri; istituto tecnico industriale (edilizia); istituto tecnico nautico (sezione capitani, sezione macchinisti, sezione costruttori); istituto tecnico per il turismo; maturità d'arte applicata; maturità artistica (2ª sezione architettura); maturità classica; maturità professionale (analista contabile, operatore commerciale, operatore turistico, segretario d'amministrazione, tecnico attività alberghiere, tecnico per la cinematografia e della televisione); maturità scientifica.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età stabiliti nei precedenti articoli 2 e 3, sono elevati, inoltre, a 39 anni per i capi di famiglia numerosa (ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267) costituita da almeno sette figli viventi.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei documenti indicati nel successivo art 6, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione.

Il termine per la loro presentazione è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande, sottoscritte dagli interessati, devono contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indirizzo esatto del concorrente. Ogni variazione dello indirizzo deve essere segnalata nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) comune nelle cui liste elettorali è iscritto il candidato, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso;

f) titolo di studio.

Art. 6.

In allegato alla domanda i concorrenti, devono presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) estratto matricolare;

2) fotografia formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente, applicata su carta da bollo con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, ovvero, nel caso di ufficiali di complemento in termporaneo servizio o di impiegati dello Stato di ruolo o di sottufficiali del servizio permanente, da parte dell'autorità dalla quale gli stessi dipendono;

3) certificato del titolo di studio.

Ai fini della valutazione dei titoli, i concorrenti possono allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) documenti attestanti il riconoscimento di benemerenze di guerra non riportate sull'estratto matricolare;

b) ogni altro titolo o documento che i concorrenti ritengono di esibire.

Art. 7.

Il Ministro per la difesa può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultino in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Prima dell'inizio degli esami, i concorrenti sono sottoposti a visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità all'incondizionato servizio militare marittimo. Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi né visite superiori.

Art. 8.

I programmi di esame sono riportati in allegato al presente bando di concorso.

Le commissioni giudicatrici sono nominate con successivo decreto e sono costituite in conformità alle norme contenute nell'art. 6 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386.

Art. 9.

Alle prove scritte di esame sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età, di cui agli articoli 2 e 3, i candidati capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi.

I concorrenti in temporaneo servizio da ufficiali di complemento richiamati, ovvero impiegati dello Stato di ruolo, ovvero sottufficiali del servizio permanente, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5). In tale caso i concorrenti impiegati dello Stato di ruolo devono presentare l'estratto matricolare relativo al servizio civile.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a guardiamarina, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militare marittimo, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori di ciascun concorso sono nominati guardiamarina dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria e con anzianità di grado che verrà stabilita nel decreto di nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per la marina mercantile
RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1977
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 339

MODALITA' E PROGRAMMA DELLE PROVE DI ESAME

Il programma e le modalità relative al concorso per la nomina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo del Corpo di stato maggiore della Marina e dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono le seguenti:

1) *Esame scritto su un tema di cultura generale*:

Consiste nello svolgimento di un componimento di lingua italiana su un argomento attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi vigenti per le scuole medie superiori.

2) *Esame scritto su un tema di cultura professionale*:

Consiste nello svolgimento di un tema su argomenti tratti dai programmi di materie professionali per ciascun ruolo appresso indicato.

3) *Esame orale di cultura generale e cultura professionale*:

L'esame verte sulle seguenti materie, secondo i programmi per ognuna più avanti specificati.

PROGRAMMA DI CULTURA GENERALE
(Esame orale per tutti i corpi)

STORIA

1ª *Guerra mondiale*:

lineamenti generali del conflitto;
la guerra navale nel Mediterraneo. (In particolare: le operazioni dei MAS e dei mezzi insidiosi).

2ª *Guerra mondiale*:

lineamenti generali del conflitto;
caratteristiche della guerra navale ed episodi più significativi delle operazioni nel Mediterraneo (le operazioni dei mezzi di assalto - La battaglia di mezzo giugno - La battaglia di mezzo agosto);
l'attività della Marina militare italiana da dopo l'8 settembre 1943 alla fine del conflitto.

GEOGRAFIA

Italia: posizione, confini, orografia, idrografia, economia;
Il Mediterraneo: le isole maggiori - Le vie di comunicazione - I passaggi obbligati - Porti principali e Stati rivieraschi;
Europa: generalità sulla geografia fisica, politica, economica;
Le principali vie di comunicazioni marittime nel mondo.

CORPO DI STATO MAGGIORE

1. *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto d'esame*:

a) nautica e nozioni di meteorologia;
b) cinematica;
c) ordinamento e regolamenti M.M.;
d) due materie a scelta fra le seguenti:
1) nozioni di artiglieria e tiro;
2) nozioni di armi subacquee;
3) nozioni di radiolocalizzazione;
4) comunicazioni.

a) *Nautica e nozioni di meteorologia*:

Nautica:

caratteristiche delle carte marine (Mercatore e Gnomonica);
i luoghi di posizione ed il punto nave;
le effemeridi nautiche ed il loro uso;
le tavole H.O. 214;
le tavole di maree dell'I.I.;
le curve evolutive ad il loro uso.

Meteorologia:

lettura e commento di una carta del tempo ricevuta in fac-simile.

b) *Cinematica*:

rappresentazione assoluta e relativa;
determinazione della rotta e velocità di un bersaglio;
determinazione del CPA (Closest point of Approach), completo del riferimento di tempo;
cambio di posto informazione.

c) *Ordinamento e regolamenti M.M.*:

cenni sullo stato giuridico degli ufficiali e sulla relativa legge di avanzamento;
personale del C.E.M.M.: reclutamento, ferma, rafferma, proscioglimento ed avanzamento;
nozioni sull'organizzazione centrale e periferica (Ministero difesa, stato maggiore ed enti periferici);
nozioni sul regolamento di disciplina;
nozioni sul regolamento per il servizio a bordo: servizi di bordo, loro funzioni e compiti assegnati al personale - Suddivisione dell'equipaggio in squadre e reparti.

d) *Due materie a scelta fra le seguenti*:

1) Nozioni di artiglieria e tiro:

esplosivi e munizionamento:

deflagrazione e detonazione - Esplosivi propellenti - Alti esplosivi - Cariche di lancio - Cannelli - Proietti - Detonatori - Spolette - Depositi munizioni;

nozioni sul materiale:

la bocca da fuoco - Cenni sull'usura e ramatura - Congegni di tenuta, di chiusura, di estrazione, di accensione e trasmissione di fuoco - Affusto ed organi di collegamento elastico - Sistemi di rifornimento e caricamento - Caratteristiche fondamentali delle armi in servizio - Nozioni sui missili in servizio;

nozioni di tiro:

problema cinematico e rigenerazione punteria - Problema della previsione - Problema balistico e delle correzioni con cenni di balistica esterna (traiettoria nel vuoto e nell'atmosfera) - Cenni sulla stabilizzazione della linea di tiro - Tavole di tiro - Principali sistemi di guida e traiettoria dei missili tattici navali;

nozioni sull'ADT:

schema a blocchi di un'apparecchiatura completa per la direzione del tiro - Principio di funzionamento dei radar del tiro.

2) Nozioni di armi subacquee:

esplosivi e munizionamento:

esplosioni subacquee - Esplosivi di lancio e di scoppio in servizio per le armi A/S ed i siluri - Acciarini per le bombe A/S ed i siluri;

armi A/S:

principi di funzionamento dei siluri - Sistemi di propulsione, di stabilizzazione e di governo dei siluri - Nozioni sull'autoguida e sulla filoguida dei siluri - Generalità sui sistemi di lancio per i siluri - Cenni descrittivi sulle armi A/S;

apparecchiature per la scoperta subacquea:

nozioni sulla propagazione del suono in acqua - Principi di funzionamento di un ecogoniometro e di un idrofono;

apparecchiature di calcolo:

cenni sulle apparecchiature per la condotta delle armi A/S ed il lancio dei siluri;

mine e C.M.M.:

cenni descrittivi sulle mine ormeggiate, mobili e da fondo - Cenni sulle apparecchiature di dragaggio.

3) Nozioni di radiolocalizzazione:

principio di funzionamento di un radar;
schema a blocchi di un radar ad impulsi;
i principali tipi di rappresentazione radar;
cenni sulle antenne.

4) Comunicazioni:

requisiti delle comunicazioni militari;
cenni sui mezzi di comunicazione;
schema fondamentale del messaggio;
sistemi di comunicazione Terra/Nave e Nave/Terra;
cenni sul sistema di comunicazione tattiche di una forza navale;
cenni sulla propagazione delle onde radio e sui tipi di modulazione radio;
tutela del segreto per quanto attiene alla sicurezza del personale, dei documenti e dei Centri TLC.

CORPO DEL GENIO NAVALE

1. *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto di esame*:

a) architettura navale: statica della nave;
b) difesa passiva delle navi: il servizio di sicurezza;
c) tecnologie;
d) ordinamento e regolamenti M.M.;
e) una materia a scelta tra le seguenti:

(1) macchine marine - parte prima: impianti a vapor d'acqua;
(2) macchine marine - parte seconda: impianti endotermici.

a) *Architettura navale*: *statica della nave*:

Geometria della nave:

nomenclatura;
dimensioni principali dello scafo;
coefficienti caratteristici della carena;
piano di costruzione;
elementi delle carene diritte.

Dislocamento - portata - stazza:

istituti di sorveglianza e di classificazione:

il R.I. Na;
sorveglianza e classificazione delle navi;
assegnazione del bordo libero;
marche di bordo libero;
stazzatura delle navi;

equilibrio dei corpi totalmente e parzialmente immersi:

principi di idrostatica;
baricentro e sua determinazione;
centro di carena; traiettoria dei centri isocarenici di carena;
metacentri: raggi metacentrici; evoluta metacentrica;
condizioni di equilibrio di un corpo;
stabilità dell'equilibrio per i corpi totalmente immersi;
stabilita dell'equilibrio per i corpi galleggianti;

stabilità della nave:

coppia di stabilità trasversale;
metodo metacentrico;
diagramma di stabilità statica trasversale;
elementi che influenzano l'andamento del diagramma di stabilità;
stabilità dinamica della nave;
momenti inclinanti e diagrammi di stabilità residua;

spostamento di pesi:

spostamento verticale di pesi;
ingavonamento;
spostamento trasversale di pesi;
prova di stabilità;

carichi mobili:

carichi scorrevoli;
carichi sospesi;
carichi liquidi;

stabilità longitudinale:

coppia di stabilità longitudinale;
spostamento longitudinale di pesi;
momento unitario di assetto;

imbarco e sbarco di pesi:

imbarco e sbarco di pesi piccoli rispetto al dislocamento;
dislocamento unitario;
variazioni di assetto;
punti di indifferenza.

b) *Difesa passiva delle navi*: *il servizio di sicurezza*:

Organizzazione del servizio di sicurezza:

compiti fondamentali;
incarichi e responsabilità;
organi direttivi ed organi esecutivi;
suddivisione delle navi in zone;
stati di sicurezza ed assetti;
servizio di sicurezza in porto.

Danni alle navi e relative contromisure:

tipi di danni e relative contromisure;
valutazione sintetica dei danni alle strutture resistenti;
provvedimenti di emergenza in caso di danni strutturali.

La difesa antincendio:

la combustione;
incendi a bordo delle navi;
tecniche di spegnimento;
tipi di incendio;
agenti antincendio.

La difesa anti falla:

vie d'acqua;
falla al di sopra del galleggiamento;
irrobustimento di paratie, ponti, copertini, ecc.

Cenni sulla difesa N.B.C.:

protezione dall'onda termica e dalle radiazioni;
protezione dell'onda d'urto;
organizzazione della difesa N.B.C.

I mezzi del servizio di sicurezza:

collettore e stazioni antincendio;
impianti fissi e semifissi di nebulizzazione;
impianti fissi di foamite;
impianti fissi e semifissi di CO_2;
impianti fissi a vapore;
impianti antincendio sul ponte di volo;
servizio grande esaurimento;
prelavaggio N.B.C.;
ospedali di combattimento;
materiali e mezzi di emergenza.

c) *Tecnologie*:

Le proprietà, le prove ed i controlli dei materiali metallici:

proprietà meccaniche e tecnologiche;
prove di trazione, di durezza, di resilienza, di fatica;
prove e controlli non distruttivi sui pezzi finiti.

Il ferro e le sue leghe:

classificazione delle leghe Fe-C;
acciai speciali e ghise speciali.

Il rame e le sue leghe:

bronzi;
ottoni;
altre leghe del rame usate nella costruzione navale.

Le leghe leggere usate in costruzioni navali.

Le leghe antifrizione.

I trattamenti termici:

trattamenti termici degli acciai;
trattamenti termici della ghisa;
trattamenti termici delle leghe non ferrose.

La fusione.

La fucinatura:

laminazione;
trafilatura;
estrusione.

Le macchine utensili:

torni;
fresatrici;
trapani e alesatrici;
cenni sulle altre macchine utensili.

La saldatura:

saldatura a gas;
saldatura elettrica ad arco;
saldo-brasatura e brasatura;
procedimenti speciali di saldatura;
controllo sulle saldature;
taglio dei metalli in superficie e subacqueo.

d) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

e) *Una materia a scelta tra le seguenti*:

(1) Macchine marine - parte prima: impianti a vapor d'acqua:

richiami di termodinamica:

le unità di misura;
grandezze caratteristiche di stato;
trasformazioni termodinamiche; isocore, isobare, isoterme, adiabatiche;
le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti;
fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapor d'acqua;
il primo ed il secondo principio delle termodinamiche;
il ciclo di Carnot, Sterling, Ericsson, Joule, Otto, Diesel, Sabathè e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS;
l'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua;

gli impianti a vapor d'acqua:

ciclo degli impianti a vapore;
sistemi per aumentare il rendimento;

le caldaie:

la trasmissione del calore in caldaia;
la combustione in caldaia;
dati caratteristici delle caldaie;

le caldaie Ansaldo - Foster Wheeler;

l'acqua di alimento:

caratteristiche;
controllo e trattamento chimico;

le turbine a vapore:

l'ugello;
turbine ad azione semplice, a salti di velocità, a salti di pressione;
turbine a reazione;
la regolazione della potenza;
particolari costruttivi;

i condensatori;

i riduttori, le linee d'assi, le eliche;

i circuiti, i macchinari e le apparecchiature ausiliarie dell'apparato motore:

accessori ed apparecchiature ausiliarie delle caldaie;
circuiti del vapore surriscaldato, desurriscaldato e di scarico;
circuito di spinta nafta;
circuito di estrazione-alimento;
circuito di lubrificazione;

la produzione dell'acqua di macchina:

evaporatori a semplice ed a doppio effetto;
evaporatori tipo flash;
accensione, condotta e spignimento delle caldaie;
approntamento, condotta ed essiccamento delle motrici a vapore;
principali manutenzioni degli apparati motori a vapore.

(2) Macchine marine - parte seconda: impianti endotermici:

richiami di termodinamica:

le unità di misura;
grandezze caratteristiche di stato;
trasformazioni termodinamiche; isocore, isobare, isoterme, adiabatiche;
le leggi e l'equazione di stato dei gas perfetti;
fluidi reali; caratteristiche fisiche del vapore d'acqua;
il primo ed il secondo principio della termodinamica;
il ciclo di Carnot, Sterling, Joule, Otto, Diesel, Sabathè, Rankine e loro rappresentazioni sul piano pv e sul piano TS;
l'entalpia ed il diagramma di Mollier del vapor d'acqua;

caratteristiche generali dei motori endotermici alternativi:

motori ad accensione comandata e motori ad accensione spontanea;
cicli a 4 tempi ed a 2 tempi;
principali organi componenti;
cicli teorici e cicli reali;
pressione media indicata e pressione media effettiva;
calcolo della potenza;
perdite, rendimenti, consumi specifici;

la distribuzione nei motori a 4 tempi e nei motori a 2 tempi;
raffreddamento e lubrificazione;
combustibili:

fluido operante nei motori endotermici: l'aria ed i combustibili;
principali proprietà dei combustibili;
numero d'ottano e numero di cetano;

i motori ad accensione comandata:

particolari costruttivi;
la carburazione e la regolazione di potenza;
l'accensione;

i motori ad accensione spontanea:

particolari costruttivi;
l'iniezione e la regolazione di potenza;
il lavaggio;

avviamento e inversione di marcia dei motori endotermici alternativi;
la sovralimentazione dei motori endotermici alternativi;
turbine a gas:

tipi di turbine a gas e relativi cicli;
turbine a gas per impiego navale;
particolari costruttivi;
la regolazione di potenza;

gli impianti misti CODOG e CODAG;
riduttori, giunti d'accoppiamento, linee d'assi, eliche;
approntamento, condotta e manutenzione degli apparati motori endotermici.

CORPO DELLE ARMI NAVALI

1. *Elenco delle materie di cultura professione oggetto d'esame*:

a) elettrotecnica;
b) ordinamento e regolamenti M.M.;
c) tre materie a scelta fra le seguenti:

(1) elettromeccanica;
(2) meccanica;
(3) radiotecnica;
(4) chimica;
(5) nozioni di elettronica;
(6) munizionamento e materiale di artiglieria;
(7) armi ed apparecchiature A/S - mine e nozioni di C.M.M.;
(8) misure elettriche ed elettroniche.

a) *Elettrotecnica*:

Elettrotecnica generale:

Circuiti elettrici in c.c.: Forza elettromotrice e differenza di potenziale - Energia elettrica - Quantità di elettricità - Intensità di corrente - Legge di Ohm - Resistenza dei conduttori e loro collegamento in serie ed in parallelo - I principi di Kirchoff

Legge di Joule - Potenza elettrica - Condensatori: capacità, carica e scarica, collegamento serie e parallelo - Il potenziale nei campi elettrici - Intensità di campo.

Campi magnetici ed elettromagnetici: Campo magnetico, campo magnetico prodotto dalla corrente elettrica, intensità di campo magnetico, permeabilità, induzione e flusso magnetico, forza magnetomotrice, legge delle circuitazione magnetica, forze elettromagnetiche, azioni elettrodinamiche, correnti di Foucault, isterisi magnetiche, fenomeni di auto e mutua induzione.

Circuiti elettrici in c.a.: Grandezze elettriche sinusoidali e loro rappresentazione vettoriale e simbolica - Generazione delle f.e.m. e delle correnti alternative sinusoidali - Valore medio, efficace, massimo - Legge delle correnti alternate nei circuiti comprendenti R-L-C. Potenza reale, relativa ed apparente - Fattore di potenza - Sistemi trifasi a stella ed a triangolo - Potenza e fattore di potenza nei sistemi trifasi - Rifasamento - Principio del campo magnetico rotante.

Macchine elettriche:

Generatori in c.a.: Alternatore - Principio di funzionamento a vuoto e sotto carico (diagramma di Ben-Heschemburg).

Motori in c.a: Asincroni trifase e bifase - Principio di funzionamento e caratteristiche meccaniche.

Generatori in c.a.: Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche a vuoto ed a carico.

Motori in c.c.: Principio di funzionamento - Tipi di eccitazione - Caratteristiche meccaniche ed avviamento.

Trasformatori: Principio di funzionamento - Diagramma a vuoto ed a carico.

b) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

c) *Tre materie a scelta fra le seguenti*:

(1) Elettromeccanica:

Componenti:

sincro - Classificazione - Sistemi di coppia e di controllo - Trasmettitori - Trasmettitore differenziale - Ricevitori di coppia - CT - Zero elettrico di un trasmettitore.

Addizionatori: Ad elementi passivi in parallelo - A trasformatore.

Potenziometri: Lineari a filo avvolto ed a strato - Potere di risoluzione - Precisione - Perdita di linearità per effetto del carico - Compensazione.

Discriminatori di errori: Induttivi a riluttanza costante (CT) - A riluttanza variabile (E. trasformer).

Generatori tachimetrici: Generalità - Generatore tachimetrico in c.a. ed in c.c. - Principio di funzionamento.

Servomotori: Generalità sui servomotori in c.c. ad eccitazione indipendente e sul servomotore asincrono bifase.

Risolutori: Principio di funzionamento - Applicazioni: rotazioni di assi cartesiani - Trasformazioni di coordinate da polari a cartesiane e viceversa.

(2) Meccanica:

Meccanica applicata:

la resistenza dei materiali - Forze esterne - Carichi e reazioni vincolari - Forze interne - Tensioni normali e tangenziali - Deformazioni - Travi: travi incastrate ad un estremo - Travi appoggiate con carico concentrato e carico ripartito - Trazione e compressione - Flessione semplice - Taglio - Torsione Sollecitazioni composte - Lubrificanti - Lubrificazione - Cuscinetti - Ruote di frizione - Ruote dentate - Rotismi.

Tecnologia meccanica:

prove sui materiali - Scopo delle prove - Prova di trazione - Compressione - Flessione - Taglio - Torsione - Resilienza e durezza - Prove di resistenza a fatica - Prove sui pezzi finiti - Struttura dei metalli e loro fusione - Metalli puri e leghe - Solidificazione e raffreddamento dei metalli - Solidificazione delle leghe - Il ferro ed il rame e le loro leghe - I trattamenti termici.

(3) Radiotecnica:

Apparati:

nozioni sulla modulazione d'ampiezza, di frequenza e di fase - Principali elementi costitutivi di un trasmettitore e di un ricevitore radioelettrico a modulazione di ampiezza e di frequenza - Sensibilità, fedeltà e selettività di un ricevitore.

Tecnica radar:

principio di funzionamento del radar - Principali circuiti costituenti un apparato ad impulso.

Antenne:

principali tipi di antenne per radiocomunicazioni - Antenne omnidirezionali e direttive - Guadagno - Antenne a larga banda - Principali tipi di antenne radar.

Propagazione:

cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche.

(4) Chimica:

Struttura della materia:

atomi - Legami chimici - Molecole e stati di aggregazione - Formule ed equazioni chimiche - Principali reazioni - Velocità di reazione ed equilibri chimici - Principi di termochimica - Sistema di ossidoriduzione;

formule grezze e di struttura dei composti organici - Gruppi funzionali (alcool, aldeidi, chetoni, acidi, amine) - Reazione di esterificazione e nitrazione - Esteri nitrici e nitroderivati aromatici - Classificazione dei materiali polimerici;

esplosivo (tritolo, T4, pentrite, nitroglicerina, nitrocellulosa, dinitrodiglicol) e loro miscele;

componenti ossidanti e componenti combustibili di sistema di lancio e di scoppio.

(5) Nozioni di elettronica:

Tubi elettronici:

caratteristiche statiche mutue - Parametri differenziali - Effetto Miller - Circuito equivalente - Diodi e triodi a gas (thyratron).

Semiconduttori:

cenni sui principi di funzionamento - Diodo a giunzione - Effetto Zener - Il transistore: costituzione - Funzionamento - Caratteristiche d'ingresso e uscita - Parametri differenziali - Circuiti differenziali d'ingresso e di uscita - Sistemi di polarizzazione e stabilizzazione.

Amplificatori:

principi generali di funzionamento - Amplificatori di tensione a resistenza e capacità - Amplificatori di potenza suddivisione nelle varie classi di funzionamento - Distorsione nell'amplificazione in bassa frequenza e tecniche per la sua eliminazione.

Oscillatori:

principi di funzionamento Stabilità di frequenza.

Alimentatori:

raddrizzatori ad una e a due semionde - Filtri di livello; raddrizzatori stabilizzati.

Componenti a microonde:

cenni di funzionamento su: magnetron - Klystron - TWT Guide d'onda - Accoppiatori direzionali - Attenuatori.

(6) Munizionamento e materiale di artiglieria:

Generalità sul lancio dei proietti col cannone:

definizioni e nomenclatura - Aspetti fondamentali.

Munizionamento:

la deflagrazione e gli esplosivi propellenti - Le polveri in servizio - La detonazione - Gli esplosivi di scoppio e da innesco - Le cariche di lancio - I cannelli - I proietti in generale - Tipi di proietti - I detonatori - Nozioni generali sulle spolette a tempo, a percussione e di prossimità - Depositi munizioni di bordo: requisiti, norme, sistemi di allarme e sicurezza.

Materiale:

la bocca da fuoco - Profilo interno ed esterno - Cenno sulla costruzione delle b.d.f. - Diagramma di pressione - Cenni su usura e ramatura - Otturatore - Estrattore - Affusto e organi del collegamento elastico - Congegni di elevazione e brandeggio - Trasmissione di fuoco e di sparo - Sistemi di rifornimento e caricamento - Generalità sulle armi automatiche - Armamento delle unità della flotta.

Nozioni di tiro:

generalità sulla traiettoria del proietto - Cenni sull'effetto della resistenza dell'aria - Le tavole di tiro navali e c.a. - Calcolo della distanza balistica - Cenni sul calcolo degli angoli direttori del tiro - Punteria dei cannoni con piattaforma orizzontale e piattaforma oscillante - Nozioni generali sulla stabilizzazione - Le sistemazioni per il tiro.

Cenni sull'organizzazione del servizio artiglieria a bordo delle navi.

(7) Armi ed apparecchiature A/S - Mine e nozioni di C.M.M.:

Apparecchiature di localizzazione subacquea e di calcolo:

caratteristiche fisiche del suono - Propagazione del suono in mare - Trasduttori elettroacustici: tipi e proprietà direttive - Nozioni sugli ecogoniometri direttivi e panoramici - Nozioni sulle apparecchiature ausiliarie ecg. - Nozioni sul principio di funzionamento generale degli impianti idrofonici - Il problema del tiro A/S e del lancio dei siluri - Principio di funzionamento delle centrali per unità di superficie e sommergibili.

Armi e munizionamento A/S:

nozioni sull'esplosione subacquea - Cariche esplosive e sistemi di innescamento - Effetto delle esplosioni subacquee sugli scafi - Generalità sulle armi A/S - Principio di funzionamento delle armi A/S a gittata variabile - Nozioni sul Lancia Bas Singolo e Trinato, sui lanciasiluri per unità di superficie e sommergibili.

Siluri:

generalità sui siluri e sulla loro forma - Composizione del siluro - Sistemi di propulsione dei siluri: siluri termici ed elettrici - Forze statiche e dinamiche sul siluro - Stabilità dinamica del siluro - Organi di guida - Principio di funzionamento dei siluri autocercanti e filoguidati: autoguida e filoguida - Apparecchiature per il lancio dei siluri - Nozioni sui principali siluri in servizio o di prossima entrata in servizio: MK. 14/23, MK. 37, MK. 44, MK. 46, A 184 - Cenni sul sistema ASROC.

Mine e C.M.M.:

classificazione delle mine - Caratteristiche tecniche delle mine ormeggiate, alla deriva e da fondo - Tipi di congegni di fuoco - Generalità sul C.M.M. - Dragaggio meccanico - Dragaggio ad influenza - Nozioni sulla cacciamine - Smagnetizzazione delle navi - Nozioni sulla compensazione fissa e temporanea delle navi - Nozioni sulle stazioni di « Degaussing ».

(8) Misure elettriche ed elettroniche:

Misure elettriche:

strumenti per la misura delle correnti elettriche, delle tensioni e delle potenze (vari tipi e principi di funzionamento) - Principali metodi per la misura delle resistenze (Volt amperometrico, Wheatstone, a filo, doppio ponte di Thompson) - Misure di potenza in alternata per circuito monofase e trifase (sistema Arom).

Misure elettroniche:

principi di funzionamento e teoria d'impiego dei seguenti strumenti: Voltmetro - Misuratore di potenza con relativo bolometro - Analizzatore di spettro - Oscilloscopio - Frequenziometro - Misure di potenza sui trasmettitori e di sensibilità sui ricevitori.

Corpo di commissariato

1. *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto d'esame*:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;
b) nozioni di diritto pubblico;
c) nozioni di diritto civile;
d) ordinamento e regolamenti M.M.;
e) nozioni di diritto amministrativo.

a) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato;

Cenni sui pubblici incanti, licitazioni, trattative private e sui servizi in economia;

Anno ed esercizio finanziario - Bilanci di previsione e rendiconto generale;

Spese dello Stato - Modalità di pagamento delle spese dello Stato.

b) *Nozioni di diritto pubblico*:

Lo Stato;
La Costituzione italiana;
Il Parlamento;
Il Presidente della Repubblica;
Il Governo;
La Magistratura;
La Corte costituzionale.

c) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzioni del diritto - Fonti del diritto oggettivo;
Interpretazione ed applicazione della legge in generale;
Persone fisiche e persone giuridiche;
Cenni sul negozio giuridico e sui contratti.

d) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

e) *Nozioni di diritto amministrativo*:

La funzione amministrativa;
Gli organi attivi dell'amministrazione centrale;
Gli organi consultivi dell'amministrazione centrale;
Gli organi di controllo dell'amministrazione centrale;
I beni dello Stato;
Nozioni di giustizia amministrativa - I ricorsi.

Corpo delle capitanerie di porto

1. *Elenco delle materie di cultura professionale oggetto d'esame*:

a) nozioni di diritto civile;
b) nozioni di diritto amministrativo;
c) elementi di contabilità generale dello Stato;
d) nozioni di diritto marittimo;
e) ordinamento e regolamenti M.M.

a) *Nozioni di diritto civile*:

Nozioni e distinzione del diritto - Fonte del diritto oggettivo;
Interpretazione ed applicazione della legge in generale;
Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza;
Cenni sul negozio giuridico - La rappresentanza;
Persone fisiche e persone giuridiche;
Stato di cittadinanza e stato di famiglia - Domicilio e residenza;
Assenza e dichiarazione di morte presunta;
Cenni sulle successioni;
Le cose: beni pubblici e beni privati - Modi di acquisto della proprietà e dei beni privati;
Cenni sul possesso;
Obbligazioni: fonti, prova, estinzione - Il contratto;
La tutela dei diritti: pubblicità, prova, prescrizione e decadenza.

b) *Nozioni di diritto amministrativo*:

Amministrazione centrale;
Amministrazione governativa locale;
Amministrazione autarchica;
Consiglio di Stato - Corte dei conti;
Ordinamento ed attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato;
Cenni sulle espropriazioni per pubblica utilità;
Attività ed organi di polizia in generale.

c) *Elementi di contabilità generale dello Stato*:

Nozioni generali sulla contabilità generale dello Stato;
Cenni sui pubblici incanti, sulle licitazioni e trattative private - Contratti e loro esecuzione;
Anno finanziario - Bilancio di previsione e rendiconto generale;
Spese dello Stato - Aperture di credito a favore dei funzionari delegati - Rendiconti - Modalità di pagamento delle spese dello Stato;
Norme principali sulle leggi di registro e bollo.

d) *Nozioni di diritto marittimo*:

Concetti sulla suddivisione degli spazi marittimi e sulla loro utilizzazione;
Concetti generali sull'ordinamento del personale marittimo; cenni sull'equipaggio, sul Comandante e sul relativo arruolamento;

Definizione dei beni del demanio marittimo e concetti sulle delimitazioni, sugli ampliamenti, sulle sclassifiche e sulle concessioni;

Elementi sulla disciplina del lavoro portuale e sulla organizzazione dei lavoratori;

Concetti sullo svolgimento dei servizi di pilotaggio e rimorchio;

Elementi sul concetto di nave quale bene mobile registrato e concetti sulla costruzione, iscrizione, individuazione, nazionalità e navigabilità. Indicazioni sui documenti di bordo. L'armatore;

Cenni sulle inchieste per i sinistri marittimi.

e) *Ordinamento e regolamenti M.M.*

(Programma uguale a quello del Corpo di stato maggiore).

(5611)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oncologia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1.	Pizzocaro Giorgio, nato a Milano il 13 dicembre 1939	punti	98	su 100
2.	Robustelli Della Cuna Gioacchino, nato a Grosotto (Sondrio) il 16 agosto 1937	»	98	»
3.	Rosso Riccardo, nato a Varazze (Savona) il 22 luglio 1938	»	98	»
4.	Battelli Tullio, nato ad Ancona il 23 luglio 1941	»	92	»
5.	Cocconi Pier Giorgio, nato a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) il 1° marzo 1933	»	88	»
6.	Monfardini Silvio, nato a Milano il 13 maggio 1939 .	»	88	»
7.	Zingo Lorenzo, nato a Milano il 26 gennaio 1940	»	80	»
8.	Garusi Gianfranco, nato a Bagnolo S. Vito (Mantova) il 17 settembre 1929	»	78	»
9.	Mascagni Pietro, nato a Roma il 12 gennaio 1927 . .	»	78	»
10.	Grigoletto Eligio, nato a Campolongo Maggiore (Venezia) il 17 agosto 1934	»	76	»
11.	Baroncelli Giovanni, nato a Brescia il 2 febbraio 1935 . .	»	75	»
12.	Bumma Cesare, nato a Zuccarello (Savona) l'11 agosto 1936	»	75	»
13.	Calabresi Federico, nato a Roma il 22 dicembre 1940 . .	»	75	»
14.	De Lena Mario, nato a Orbetello (Grosseto) l'11 marzo 1940 . .	»	75	»
15.	Molinari Benedetto, nato a Marano Principato il 24 marzo 1931 .	»	75	»
16.	Panazzolo Angelo, nato a Capannori (Lucca) il 1° gennaio 1931	»	75	»
17.	Gattini Michele Giovanni, nato a Matera il 15 gennaio 1919 . . .	»	74	»
18.	Bonsignori Maurizio, nato ad Ancona il 2 febbraio 1939 .	punti	73	su 100
19.	De Luca Luciano, nato a Udine il 15 dicembre 1929	»	73	»
20.	De Maria Dario, nato a Bologna il 1° marzo 1925	»	73	»
21.	De Palo Giuseppe, nato a Roma il 25 ottobre 1935	»	73	»
22.	Fariello Renato, nato a Torino il 29 giugno 1937 .	»	73	»
23.	Buzzi Gianfranco, nato a Modena il 13 maggio 1939	»	72	»
24.	Gaita Donato, nato a Taranto il 10 ottobre 1926 .	»	72	»
25.	Mancuso Benedetto, nato ad Acquedolci il 17 marzo 1938	»	72	»
26.	Medina Filippo Giovanni, nato a Milano il 28 marzo 1940	»	72	»
27.	Branca Margherita, nata a Milano il 5 settembre 1936	»	70	»
28.	Corradi Giuseppe, nato a Casaleone il 17 dicembre 1932 .	»	70	»
29.	Giongo Fulvio, nato a Milano il 15 dicembre 1928 .	»	70	»
30.	Mazzoli Francesco, nato a Frascati (Roma) il 25 settembre 1927	»	70	»
31.	Narcisi Michele, nato a Brindisi il 14 novembre 1930	»	70	»
32.	Saccani Ferruccio, nato a Reggio Emilia il 17 ottobre 1924	»	70	»
33.	Tordiglione Michele, nato a Napoli l'8 gennaio 1940	»	70	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5297)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 15 aprile 1977 il decreto ministeriale 8 marzo 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a centoquarantacinque posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1975.

(5464)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1977 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 21 aprile 1977 il decreto ministeriale 16 febbraio 1977 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di agente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, ruolo del personale tecnico addetto agli uffici finanziari, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 settembre 1974.

(5465)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di vice direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(5637)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale C

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale *C*.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(5636)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(5638)

OSPEDALE DI SCHIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande *di partecipazione al concorso ad un posto di assistente* di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(5581)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale seconda.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale seconda.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del giorno 28 luglio 1977.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(5639)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « E. MARAGLIANO » DI GENOVA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(5582)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di assistente della divisione di medicina generale;

due posti di assistente del servizio trasfusionale e immunoematologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(5583)

OSPEDALE « S. CROCE » DI FANO

Avviso di rettifica

Nell'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 17 maggio 1977, in luogo di: « ...un posto di aiuto *della divisione di ortopedia e traumatologia* », leggasi: « ...un posto di aiuto *del servizio di radiologia e fisioterapia* ».

(5673)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1976, n. 60.

Istituzione di servizi speciali di trasporto di persone da disporsi con contratto di assuntoria o di locazione dell'autoveicolo nelle aree non servite da autolinee in concessione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONTRATTI DI TRASPORTO IN ASSUNTORIA

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione del contratto di assuntoria

L'assessore provinciale ai trasporti è autorizzato ad approvare i contratti di trasporto di assuntoria in favore degli utenti dei servizi di cui ai successivi titoli III e IV, da stipularsi, secondo le modalità e le condizioni previste nella presente legge, con gli operatori pubblici o privati di seguito elencati in ordine di preferenza:

a) concessionari di autoservizi di linea di competenza provinciale;

b) comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali;

c) operatori privati che utilizzano autovetture con carrozzeria autobus, assunte in locazione, ai sensi dell'art. 10 e seguenti della presente legge, limitatamente ai servizi scolastici;

d) altri operatori privati con licenza di noleggio da rimessa o da piazza limitatamente ai servizi scolastici, con preferenza a quelli che hanno svolto analogo servizio nell'anno precedente e che dispongano del relativo autoveicolo.

Il servizio di trasporto con contratto di assuntoria viene organizzato, accertata l'impossibilità di utilizzare i servizi di linea, salvo quanto disposto al successivo art. 17, ed è aperto, quando vi siano posti eccedenti, ad altri utenti con preferenza a quelli residenti nelle località servite, anche se non appartengono alle categorie per le quali il servizio è istituito.

Art. 2.

Caratteristiche del contratto

Gli operatori che stipulano il contratto di trasporto in assuntoria hanno l'obbligo di provvedere, alle condizioni fissate dall'assessore provinciale ai trasporti, all'assicurazione dei trasportati per i danni che a questi possono derivare nell'esercizio del trasporto.

Le modalità e le condizioni del contratto di assuntoria sono stabilite in apposito disciplinare tipo da approvarsi dalla giunta provinciale.

Art. 3.

Inadempienze contrattuali

Gli operatori che non adempiono agli obblighi contrattuali sono esclusi, con decreto dell'assessore provinciale ai trasporti, dalla continuazione del servizio e tenuti a corrispondere le penalità previste dal contratto ed a risarcire i danni relativi all'interruzione del servizio.

Art. 4.

Tariffe chilometriche

All'operatore che stipula il contratto di trasporto in assuntoria è corrisposto un prezzo calcolato sulla base dei chilometri di esercizio previsti dal contratto e di una tariffa chilometrica stabilita annualmente con delibera della giunta provinciale per ciascun tipo di autoveicolo utilizzato.

Per il calcolo della tariffa chilometrica si deve tener conto dei costi complessivi riferiti ad una percorrenza minima e relativi a ciascun tipo di autoveicolo.

Art. 5.

Tariffe chilometriche speciali

Qualora l'operatore non risulti nelle condizioni di coprire interamente con altre utilizzazioni l'eventuale differenza tra la percorrenza minima di cui all'ultimo comma del precedente art. 4 e la percorrenza prevista dal contratto, allo stesso può venire riconosciuto il prezzo di assuntoria da calcolarsi sulla base di tale percorrenza minima.

Il contratto deve in questo caso prevedere l'esplicito diritto di controllo da parte degli incaricati dell'ufficio trasporti dell'amministrazione provinciale, sull'effettiva assenza di altre forme di utilizzazione dell'automezzo non denunciate dall'operatore e comunque riservare all'ufficio provinciale trasporti il diritto ad avvalersi dell'automezzo per i km-vettura corrispondenti alla differenza tra la percorrenza prevista nel contratto ed i km effettivamente percorsi.

Art. 6.

Documenti di viaggio e tariffe

Gli utenti del servizio in assuntoria devono munirsi di documento di viaggio da rilasciarsi da parte dell'ufficio provinciale trasporti. Le tariffe stabilite per il trasporto speciale dei lavoratori in assuntoria di cui al seguente art. 17 vengono direttamente versate dagli interessati al tesoriere provinciale.

Art. 7.

Possibilità offerte ai comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali di utilizzare gli interventi previsti nella legge provinciale 12 *giugno* 1975, *n.* 30.

I comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali che svolgono i servizi di trasporto in assuntoria possono assumere in locazione automezzi a valersi della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, anche se immatricolati ad uso privato. In tale caso nel contratto relativo all'utilizzazione dell'automezzo richiesto in locazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della precitata legge.

Art. 8.

Disposizioni particolari a favore dei comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali che utilizzano gli interventi della legge provinciale 12 *giugno* 1975, *n.* 30.

Nel caso di comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, di cui al precedente articolo, non si applicano le disposizioni previste al primo comma dell'art. 2, al quarto comma dell'art. 4 e l'art. 6 della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30.

La durata del contratto di cui al settimo comma dell'art. 4 della medesima legge, è fissata in cinque anni limitatamente alle autovetture con carrozzeria autobus ed agli autoveicoli speciali.

Art. 9

Utilizzazione degli autoveicoli per i servizi non coperti con contratto di trasporto in assuntoria

Qualora non risulti possibile stipulare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, contratti di trasporto in assuntoria di cui al precedente art. 1, l'assessore provinciale ai trasporti è autorizzato ad organizzare i servizi rimasti scoperti mediante utilizzazione di automezzi acquistati ai sensi del successivo art. 10, destinando alla loro guida conducenti residenti, se possibile, nell'area interessata dal servizio di cui al successivo art. 13 e secondo le condizioni previste nella presente legge. I conducenti sono assunti con contratto da approvarsi con le modalità previste nel precedente art. 1, sulla base di un apposito disciplinare tipo da approvarsi dalla giunta provinciale.

Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Titolo II

CONTRATTI DI TRASPORTO IN LOCAZIONE

Art. 10.

Finalità ed ambito di applicazione del contratto di locazione

La giunta provinciale è autorizzata ad acquistare a licitazione o trattativa privata autobus, autovetture con carrozzeria autobus e veicoli speciali con relative attrezzature e pertinenze.

L'amministrazione provinciale provvede alla manutenzione, riparazione e custodia degli autoveicoli acquistati ed alla loro assicurazione entro i limiti di massimali ritenuti adeguati alle caratteristiche del servizio cui gli automezzi stessi sono destinati.

Gli autoveicoli di cui al primo comma vengono ceduti in locazione alle condizioni stabilite nei successivi articoli ai comuni, loro consorzi, comunità comprensoriali, concessionari di autoservizi di linea di competenza provinciale, enti, associazioni e private persone.

Gli autoveicoli acquistati possono essere utilizzati in favore degli utenti di cui al primo comma del successivo art. 17, del successivo art. 19 e per gli altri scopi di cui al precedente art. 9. Essi possono inoltre essere utilizzati nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 1 della presente legge in favore degli utenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 14 ed all'ultimo comma del successivo art. 17.

Art. 11.

Agenzie di promozione e gestione dei servizi di trasporto

L'assessore provinciale ai trasporti autorizza, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle richieste avanzate, l'apertura nel territorio provinciale di agenzie preposte alla promozione ed alla gestione dei servizi di cui al precedente art. 10, secondo le modalità contenute nell'apposito disciplinare tipo da approvarsi dalla giunta provinciale.

Per le prestazioni di cui al precedente comma agli agenti è riconosciuta una percentuale sull'ammontare dei contratti di locazione stipulati nella zona ad essi assegnata.

Art. 12.

Condizioni di locazione e tariffe chilometriche

La giunta provinciale stabilisce le modalità e le condizioni di locazione degli autoveicoli e fissa annualmente le relative tariffe.

Le tariffe chilometriche giornaliere o per diversi periodi di anno sono comprensive della percentuale da riconoscersi all'agente di cui al secondo comma del precedente art. 11.

Le tariffe sono fissate per ciascun mezzo in relazione alla capienza dello stesso e sono regressive rispetto ai chilometri o al periodo di utilizzazione impegnato contrattualmente.

Art. 13.

Conducente dell'automezzo nel caso di contratti stipulati con concessionari di linee, comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali.

Qualora i contratti in locazione siano stipulati con operatori che esercitano servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale o comuni, loro consorzi e comunità comprensoriali, il conducente dell'automezzo, quando non sia dipendente della azienda o dell'ente, può essere scelto in un elenco di autisti autorizzati e residente, se possibile, nell'area interessata dal servizio. L'elenco è predisposto dall'assessore provinciale ai trasporti.

Titolo III

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 14.

Ambito del servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, viene organizzato dall'ufficio provinciale trasporti e svolto mediante:

a) servizi di linea;

b) servizi in assuntoria di cui al precedente art. 1, salvo quanto disposto nel precedente art. 9.

Art. 15.

Programma annuale

Il servizio di trasporto scolastico di cui al precedente articolo viene organizzato sulla base delle proposte inoltrate dagli assessori competenti in materia di pubblica istruzione, almeno due mesi prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 16.

Disposizione transitoria

L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico deve adeguarsi alle norme contenute nella presente legge, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino a tale data i contratti relativi al servizio stesso possono essere stipulati secondo i criteri e le modalità attualmente in uso, a condizione che l'ufficio trasporti non abbia provveduto a definire, dandone comunicazione all'interessato, le nuove condizioni stabilite in applicazione alla presente legge.

Titolo IV

SERVIZI SPECIALI PER IL TRASPORTO DI LAVORATORI

Art. 17.

I servizi speciali per il trasporto di lavoratori vengono svolti mediante locazione di autovetture con carrozzeria autobus o mediante contratti in assuntoria ai sensi del terzo comma del presente articolo.

La locazione di autovetture con carrozzeria autobus deve essere richiesta da almeno sei lavoratori, per un percorso non coperto da servizi di linea o qualora questi ultimi si effettuino in orari non compatibili con quelli di lavoro. In tale caso è autorizzata, con delibera della giunta provinciale, l'applicazione di tariffe preferenziali ridotte rispetto a quelle determinate sulla base di cui al precedente art. 12.

I trasporti speciali in assuntoria possono essere autorizzati, nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente art. 1, dall'assessore provinciale ai trasporti, su richiesta degli interessati, quando non sia possibile stipulare contratti in locazione per la non disponibilità di autovetture con carrozzeria autobus, o per una insufficiente capienza delle stesse rispetto alle esigenze dell'utenza. In tal caso è autorizzata, con delibera della giunta provinciale, l'applicazione di tariffe preferenziali ridotte rispetto a quelle determinate sulla base dei precedenti articoli 4 e 5.

Art. 18.

Gli utenti dei servizi speciali di trasporto dei lavoratori svolti in assuntoria sono tenuti a corrispondere in solido all'amministrazione provinciale, sulla base di apposita convenzione e per il periodo di validità del contratto di trasporto un corrispettivo pari alla analoga tariffa stabilita dalla giunta provinciale. I versamenti all'amministrazione provinciale devono essere effettuati in rate mensili anticipate.

L'inosservanza delle norme previste al primo comma del presente articolo determina l'interruzione del servizio entro un mese dall'ultimo versamento regolare.

Gli utenti dei servizi speciali di trasporto dei lavoratori in assuntoria sottoscrivono l'accettazione del rischio assicurativo nei limiti di massimale fissato con l'assuntore ai sensi del precedente art. 2.

Titolo V

SERVIZI DI INTERESSE LOCALE

Art. 19.

Servizi di interesse locale

I servizi di interesse locale possono venire organizzati a seguito di richiesta e sono disposti esclusivamente a mezzo di autovetture con carrozzeria autobus da assegnare in locazione, ai sensi dei precedenti articoli 10 e seguenti.

I servizi di interesse locale riguardano qualsiasi relazione di traffico in partenza da aree e con riferimento al tipo di utenza da stabilirsi nel regolamento di escuzione della presente legge.

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20.

Agibilità delle strade non pubbliche e contributi per la loro manutenzione

Il transito degli autoveicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o in locazione è autorizzato anche su strade non classificate ai sensi di legge come statali, provinciali o comunali, purché dichiarate agibili ed in possesso del consenso del proprietario o di chi lo rappresenta.

Le condizioni e le prescrizioni di agibilità vengono riferite esclusivamente al tipo di autoveicolo da utilizzarsi e sono stabilite da una commissione nominata dall'assessore provinciale ai trasporti, formata da tre tecnici dell'ufficio provinciale trasporti e dalla direzione tecnica provinciale.

Quando trattasi di rendere agibile la strada all'uso dell'autoveicolo da utilizzarsi attraverso l'esecuzione di semplici opere di protezione, di assestamento del piano viabile e di altri lavori di modesta entità, con esclusione di interventi riguardanti le modifiche del tracciato e le strutture portanti della strada stessa, la giunta provinciale può disporre la concessione di un contributo sulla base di una domanda rivolta dal proprietario della strada o di chi lo rappresenta, corredata da una perizia della spesa da sottoporsi a preventivo e vincolante parere della commissione di cui al precedente secondo comma.

La liquidazione della relativa spesa viene disposta con decreto dell'assessore provinicale ai trasporti per il 50% del suo ammontare al momento in cui si dà inizio ai lavori e per l'ulteriore 50% in possesso della dichiarazione di agibilità e della contabilità delle opere eseguite, vistate dalla commissione di cui al precedente secondo comma.

In ogni caso, ottenuto il consenso di cui al primo comma del presente articolo, ogni onere relativo a rendere agibile la strada per l'uso degli autoveicoli da utilizzarsi ai fini del presente articolo, come pure i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della medesima, sono a carico del proprietario o di colui che lo rappresenta.

Per la copertura dell'eventuale danno a persone trasportate, a cose ed agli automezzi, imputabile alle condizioni della strada dichiarata agibile ai sensi dei precedenti commi, l'amministrazione provinciale assicura i proprietari della stessa che hanno espresso il loro consenso al transito dei veicoli relativi al servizio di trasporto in assuntoria o locazione. Le modalità e le condizioni del contratto tipo di assicurazione sono stabilite con delibera della giunta provinciale.

La giunta provinciale, sentito il parere della commissione di cui al precedente secondo comma, può concedere ai singoli proprietari un contributo sui lavori di ordinaria manutenzione sulla base della particolare onerosità derivante dalle condizioni della strada.

Art. 21.

Incaricati alla stipula dei contratti

Un funzionario della carriera direttiva dell'ufficio provinciale trasporti, nominato con delibera della giunta provinciale, è autorizzato a stipulare i seguenti atti:

a) contratti di trasporto in assuntoria di cui all'art. 1 e seguenti e relativi disciplinari;

b) contratti a titolo di *locatio operis* e relativi disciplinari, con conducenti abilitati alla guida di autoveicoli nei casi previsti nel precedente art. 9;

c) contratti di agenzia di cui all'art. 11 e relativi disciplinari;

d) contratti di assicurazione di cui all'art. 10, secondo comma, ed all'art. 20, penultimo comma.

I contratti di cui al comma precedente sono approvati dall'assessore provinciale ai trasporti.

I contratti di locazione degli autoveicoli di cui ai precedenti articoli 10, 17 e 19 vengono conclusi dagli agenti di cui al precedente art. 11 o dal funzionario di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 22.

Autorizzazione ad aperture di credito

In deroga a quanto stabilito in materia di contabilità provinciale, la giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito, senza limite di importo, a funzionari delegati per il pagamento delle spese conseguenti alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo precedente, nonché di quelle previste nell'articolo successivo, secondo le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

I funzionari delegati presenteranno ogni tre mesi i rendiconti delle spese eseguite nel periodo stesso.

Art. 23.

Servizi in economia

L'ufficio trasporti esegue in economia i servizi concernenti:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia degli autoveicoli destinati ai servizi disciplinati dalla presente legge;

b) gli acquisti di attrezzature mobili e macchinari diversi occorrenti al funzionamento dei predetti servizi;

c) gli acquisti di carburanti, lubrificanti ed altri beni necessari per il funzionamento degli autoveicoli, nei casi previsti dalla presente legge;

d) ogni altro acquisto di beni, consentito dalle vigenti disposizioni sui servizi in economia, ed attinenti ai servizi di trasporto contemplati nella presente legge.

L'ufficio provinciale trasporti, con le modalità di cui all'articolo precedente, provvede altresì ad ogni altra spesa, attinente ai servizi di trasporto medesimi, da farsi in occorrenze per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

Art. 24.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1976 la spesa di lire 788 milioni, ripartita come segue:

lire 150 milioni, per l'integrazione dello stanziamento di bilancio in attuazione della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, in relazione al disposto dell'art. 7 della presente legge;

lire 450 milioni, per gli scopi di cui all'art. 10, primo comma;

lire 50 milioni, per gli scopi di cui all'art. 17, terzo comma;

lire 100 milioni, per gli scopi di cui all'art. 20;

lire 38 milioni, per gli scopi di cui agli articoli 9, 11, secondo comma, e 23.

Alla copertura dell'onere di lire 788 milioni previsto al comma precedente, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Gli stanziamenti di 50 milioni e di 738 milioni accantonati sul fondo globale per le spese in conto capitale e destinati alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti indicati rispettivamente ai punti numeri 24 e 26 dell'elenco illustrativo del fondo stesso, sono utilizzati per il finanziamento degli oneri derivanti dalla presente legge.

Agli oneri derivanti dall'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico di cui al titolo III della presente legge, disposti mediante contratti di assuntoria o ai sensi del precedente art. 9, si fa fronte mediante utilizzo della quota dello stanziamento annuale di bilancio per l'attuazione della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, riservata al trasporto alunni dal piano di attività di cui all'art. 2 della legge provinciale medesima.

I fondi non impegnati entro la chiusura del corrente esercizio non decadono e possono essere utilizzati negli esercizi successivi nei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 25.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitoli di nuova istituzione:

Titolo III - Categoria III

Cap. 2960. — Introiti derivanti dalle utenze dei servizi speciali di trasporto in assuntoria per i lavoratori, in caso di applicazione di tariffe preferenziali ridotte (art. 6, secondo comma, della legge) . . . . (*per memoria*)

Titolo III - Categoria IV

Cap. 3103. — Canoni di locazione degli autoveicoli assegnati a comuni, loro consorzi, comunità comprensoriali, ad aziende pubbliche ed a privati per servizi speciali di trasporto (art. 10, terzo comma, della legge) . . . . (*per memoria*)

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitoli di nuova istituzione:

Titolo I - Sezione V
Rubrica IX - Categoria II

Cap. 2020. — Spese per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto non coperti con contratto di assuntoria, per compensi riconosciuti agli agenti sui contratti di locazione stipulati, nonché spese afferenti servizi speciali di trasporto da eseguire in economia (articoli 9, 11, secondo comma, e 23 della legge) . . . . L. 38.000.000

Cap. 2025. — Spese per l'organizzazione di servizi speciali di trasporto in assuntoria per i lavoratori (art. 17, terzo comma, della legge) » 50.000.000

Titolo II - Sezione V
Rubrica IX - Categorie IX e X

Cap. 4473. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, relative attrezzature e pertinenze, da cedere in locazione per servizi speciali di trasporto (art. 10, primo comma, della legge) . L. 450.000.000

Cap. 4474. — Contributi per la manutenzione di strade non pubbliche utilizzate per il transito di autoveicoli relativi a servizi di trasporto in assuntoria o in locazione (art. 20, terzo e ultimo comma, della legge) . . » 100.000.000

Capitolo in aumento:

Cap. 4475. — Spese per interventi urgenti per il potenziamento del parco autoveicoli e per il rinnovo degli stessi, nonché spese e contributi per la manutenzione degli automezzi (legge provinciale 12 giugno 1975, n. 30, articoli 1, 7 e 8) . . . . L. 150.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . L. 788.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 1976, n. **61.**

Disciplina del servizio farmaceutico nella provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del 1° febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizione

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della provincia di Bolzano è disciplinato dalla presente legge ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura per ferie e gravi motivi, festività e riposo, nonché della sostituzione del titolare.

Quando la farmacia è chiusa e presta servizio di turno a battenti chiusi o a chiamata, il farmacista è tenuto ad evadere solo le ricette mediche.

Ai fini della presente legge il servizio farmaceutico viene effettuato:

1) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico secondo l'orario stabilito;

2) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa con farmacista di guardia presente nell'esercizio;

3) a chiamata: quando all'esterno della farmacia di turno il farmacista indica la propria reperibilità anche telefonica.

Agli effetti della presente legge sono denominate:

1) farmacie uniche: quando in un comune operano da sole;

2) farmacie non uniche: quando nello stesso comune operano in più di una.

Art. 2.
Orario

Nei giorni feriali tutte le farmacie della provincia restano aperte per una durata media di quaranta ore diurne settimanali, suddivise per ciascun giorno da un intervallo di riposo diurno, salvo quanto previsto dall'art. 3.

L'orario settimanale può essere ridotto anche per le singole farmacie, su indicazione dell'ordine provinciale dei farmacisti, a richiesta del titolare, con autorizzazione del competente assessorato provinciale in relazione al numero di ore di lavoro settimanale dei dipendenti di farmacia previsto dagli accordi sindacali provinciali di categoria.

Per le farmacie uniche l'orario giornaliero di apertura è stabilito dal sindaco del comune in relazione alle esigenze locali, su proposta del titolare, sentito l'ufficiale sanitario o il medico condotto.

Per le farmacie non uniche l'orario giornaliero di apertura è stabilito dal sindaco dei singoli comuni in relazione alle esigenze locali, su indicazione dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentito l'ufficiale sanitario o il medico condotto.

Art. 3.
Turni domenicali, festivi infrasettimanali e notturni

Tutte le farmacie rimangono chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali.

Il servizio nei giorni di domenica e di festività infrasettimanali viene assicurato:

a) nei comuni con più di tre farmacie mediante turni a battenti aperti stabiliti dal competente assessorato provinciale, su presentazione del piano da parte dell'ordine provinciale dei farmacisti;

b) nei comuni con due o tre farmacie mediante turni a battenti aperti durante le ore antimeridiane, a chiamata per il resto della giornata;

c) nei comuni con unica farmacia mediante turni a battenti aperti di due o tre ore giornaliere, a chiamata per il resto della giornata.

Il servizio notturno è assicurato:

a) nei comuni con più di tre farmacie a battenti chiusi mediante turni stabiliti dal competente assessorato provinciale, su presentazione del piano da parte dell'ordine provinciale dei farmacisti;

b) nei comuni con due o tre farmacie a turno e a chiamata;

c) nei comuni con farmacia unica a chiamata esclusi i giorni di riposo.

Il servizio durante il riposo diurno è effettuato:

a) nei comuni con più di tre farmacie a battenti aperti e a turno;

b) nei comuni con due o tre farmacie a turno e a chiamata;

c) nei comuni con unica farmacia a chiamata esclusi i giorni di riposo.

Qualora le condizioni di viabilità e topografiche lo consentano, il competente assessorato provinciale può autorizzare, sentiti i comuni territorialmente interessati, anche le farmacie uniche limitrofe ad effetuare a turno e a chiamata sia il servizio notturno che il servizio durante le ore di riposo diurno.

Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale osservano un turno di riposo settimanale stabilito dal competente assessorato provinciale, su indicazione del piano da parte dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Art. 4.
Riposo settimanale

Tutte le farmacie fruiscono di mezza giornata di riposo settimanale stabilito dal competente assessorato provinciale, su indicazione dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Per le farmacie uniche la chiusura per turno di riposo di cui al presente articolo e all'art. 3, termina con la riapertura per normale servizio della farmacia stessa.

Art. 5.
Chiusura annuale per ferie

Le farmacie uniche hanno diritto ad una chiusura annuale per ferie fino a tre settimane, di cui due possono essere consecutive.

Le farmacie non uniche osservano una chiusura annuale per ferie di quattro settimane.

Le ferie di cui ai precedenti commi devono essere consumate per settimane intere.

I turni di chiusura per ferie sono stabiliti dal competente assessorato provinciale su presentazione del piano da parte dell'ordine provinciale dei farmacisti.

La chiusura per ferie deve essere resa nota al pubblico mediante apposito avviso nell'interno della farmacia, almeno otto giorni prima della chiusura stessa.

Art. 6.
Sostituzione temporanea

La sostituzione temporanea con altro farmacista regolarmente iscritto all'albo professionale nella conduzione della farmacia è consentita:

a) per motivi di salute fino a guarigione;
b) per obblighi militari;
c) per funzioni pubbliche elettive;
d) per studio e aggiornamento professionale o ferie annuali per un massimo di trenta giorni all'anno;
e) per gravi motivi di famiglia.

Le sostituzioni oltre i sette giorni vanno regolarmente denunciate al competente assessorato provinciale.

Art. 7.
Sospensione e cessazione dell'esercizio

Per la sospensione provvisoria o definitiva dell'esercizio della farmacia il titolare è tenuto a darne notifica al competente assessorato provinciale almeno un mese prima, salvo i casi urgenti o gravi comunque documentabili.

Art. 8.
Indennità di residenza

Le indennità di residenza stabilite dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, sono raddoppiate con decorrenza dall'anno 1977.

Alla copertura del maggiore onere a carico dell'esercizio finanziario 1977, valutato in lire 13 milioni, si provvede con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere per l'estinzione del mutuo passivo assunto in base all'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge provinciale 14 giugno 1961, n. 3.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 29 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3003)

LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 1976, n. **62**.

Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

(*Pubblicata nel numero straord. del* Bollettino Ufficiale *della Regione n. 7 del 7 febbraio* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
OBIETTIVI DELLA LEGGE

Art. 1.

La presente legge ha lo scopo di dare applicazione alle direttive del consiglio delle Comunità europee numeri 159, 160 e 161 del 17 aprile 1972 e n. 268 del 28 aprile 1975.

Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, i relativi provvedimenti, in particolare il piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 7, devono armonizzarsi con le prescrizioni del piano territoriale provinciale e con le direttive e determinazioni del programma di sviluppo della provincia. Fino all'approvazione del piano territoriale provinciale valgono le direttive di programmazione deliberate dalla giunta provinciale.

La giunta provinciale è autorizzata a dare preferenza agli interventi che riguardano più aziende.

TITOLO II
AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Sezione I
INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO

Art. 2.

Le provvidenze di cui al presente titolo hanno lo scopo di creare le condizioni strutturali che consentono un miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura e di garantire, nei territori montani, il proseguimento dell'attività agricola, il mantenimento di un minimo di densità di popolazione e la conservazione dell'ambiente naturale.

Art 3.

Le provvidenze di cui al presente titolo si applicano alle aziende agricole, preferibilmente ad imprese familiari coltivatrici, singole e associate, che siano in grado di conseguire attraverso una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori della produzione, anche sotto forma di impianti e servizi comuni, adeguati livelli di reddito e si trovino nelle condizioni appresso indicate:

a) siano condotte da imprenditori che esercitano l'attività agricola a titolo principale, possiedano una sufficiente capacità professionale, si impegnino a tenere una contabilità aziendale nel rispetto di quanto disposto al secondo comma dell'art. 18 e presentino un piano di sviluppo nelle condizioni specificate nei successivi articoli. Rientrano nella presente disposizione come imprenditori, i coadiuvanti familiari che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino o abbiano collaborato con il conduttore, per almeno tre anni;

b) abbiano, al momento della presentazione della domanda, una produzione tale da determinare un reddito da lavoro inferiore al reddito medio dei lavoratori non agricoli della zona nella quale ricade l'azienda o la maggior parte di essa, secondo i criteri di comparabilità specificati al successivo art. 10.

Art. 4.

Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Detto requisito si presume altresì quando l'imprenditore sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, di un istituto professionale agrario o di un attestato di qualifica conseguito in un corso profes ionale agricolo ai sensi dell'art. 35 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, rispettivamente dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689.

I requisiti di cui al primo comma del presente articolo si presumono inoltre accertati quando l'imprenditore o il coadiuvante familiare risultino iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione nominata dall'assessore per l'agricoltura e le foreste per la durata della legislatura e che è così composta:

a) da un membro effettivo ed uno supplente, scelti tra funzionari dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste di grado non inferiore a direttore di divisione o equiparati, di cui il membro effettivo funge da presidente;

b) da un membro effettivo ed uno supplente, scelti dall'assessore per l'agricoltura e le foreste;

c) da un membro effettivo ed uno supplente designato dall'associazione professionale di agricoltori più rappresentativa in provincia.

Funge da segretario un impiegato dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 5.

Possono beneficiare delle provvidenze previste dal presente titolo, oltre alle persone fisiche ed agli enti di cui all'art. 6 le cooperative agricole regolarmente costituite e le associazioni di imprenditori agricoli che presentino un piano comune di sviluppo per la ristrutturazione e l'ammodernamento aziendale o interaziendale anche per la conduzione in comune delle aziende, semprechè almeno il 75% dei soci abbia i requisiti di cui al primo comma dell'art. 4.

In ogni caso gli investimenti devono essere previsti in un piano di sviluppo aziendale o interaziendale e deve essere soddisfatto l'impegno della tenuta della contabilità agraria.

Per i fondi concessi a mezzadria e colonia le provvidenze sono corrisposte al mezzadro o al colono o congiuntamente al mezzadro o al colono ed al concedente semprechè entrambi si trovino nelle condizioni soggettive e soddisfino quelle oggettive di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Semprechè il piano di sviluppo sia stato approvato, lo stesso puo essere attuato indipendentemente dall'assenso del concedente, riconoscendo al mezzadro e al colono la direzione per l'attuazione del piano, nonchè le facoltà per i miglioramenti che sono riconosciute all'affittuario dalla legge 11 febbraio 1971, numero 11.

Art. 6.

Le provvidenze di cui al presente titolo potranno altresì applicarsi ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nonchè ai comuni, amministrazioni di beni di uso civico, che singolarmente o in forma associata, anche con la provincia, promuovano delle iniziative per il miglioramento del livello di reddito e delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni montane e che presentano un piano di sviluppo.

Tra queste iniziative viene accordata preferenza a quelle volte al miglioramento della produzione foraggera, ivi compresi gli alpeggi, e a creare o sviluppare, attraverso l'istituzione di strutture apposite, la lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli della provincia.

Art. 7.

Il piano di sviluppo aziendale, per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge, dovrà essere impostato in modo tale da dimostrare che l'azienda agricola singola o associata in via di ammodernamento, una volta attuato il piano medesimo, sara in grado di raggiungere in linea di massima, per almeno un'unità lavorativa uomo (ULU) almeno un reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori di altre attività nella stessa zona secondo gli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 3.

L'unità lavorativa uomo (ULU) rappresenta l'unità di calcolo dell'attività lavorativa svolta in azienda con riferimento ad un impiego annuo non superiore a 2300 ore per ULU.

Il piano di sviluppo deve basarsi su un'impostazione tecnico-economica, che muovendo dalla descrizione della situazione iniziale dell'azienda in tutti i suoi elementi, individui le condizioni di produzione e di reddito al momento in cui il piano sarà ultimato.

In particolare esso dovrà contenere i seguenti elementi:

a) l'individuazione e la precisazione di tutti gli elementi soggettivi relativi all'imprenditore che richiede i benefici di legge, in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4;

b) l'indicazione analitica degli investimenti che si reputa necessario attuare per raggiungere gli obiettivi di ammodernamento, ivi compresi l'acquisizione o l'eventuale ampliamento della superficie aziendale, con la precisazione dei modi con i quali si ritiene di potervi far fronte, sia per acquisto che per affitto. Nell'ipotesi che il piano si basi sull'acquisizione o sull'ampliamento della superficie aziendale, dovrà essere prodotto il contratto preliminare relativo all'acquisto o all'affitto almeno quindicennale dei terreni che vanno aggiunti alla superficie aziendale iniziale;

c) il piano di finanziamento con l'eventuale indicazione delle garanzie che si intende offrire agli istituti mutuanti.

La durata del piano non può eccedere i nove anni.

Art. 8.

Gli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati ritenuti conformi alle disposizioni della presente legge e quindi approvati, possono beneficiare delle seguenti provvidenze:

concessione di un concorso nel pagamento degli interessi o di un contributo in conto capitale di valore corrispondente per gli investimenti globalmente necessari per l'attuazione del piano ai sensi del successivo art. 9, ivi compresi gli investimenti nel settore turistico e artigianale, realizzati nell'ambito della azienda agricola per un importo non superiore a 10.520 unità di conto per azienda. Invece del concorso nel pagamento degli interessi su richiesta dell'interessato può essere concesso un contributo semestrale dello stesso ammontare e per la stessa durata per la quale sarebbe concedibile il concorso nel pagamento degli interessi;

preferenza nell'acquisizione in proprietà o in affitto dei terreni resisi disponibili dall'applicazione dei successivi articoli 21 e seguenti.

Le provvidenze riguardano l'insieme degli investimenti previsti e ritenuti ammissibili con esclusione delle spese relative all'acquisto di terreni e bestiame vivo suino ed avicolo e di vitelli destinati all'ingrasso. Provvidenze possono essere concesse invece anche per l'acquisto di bestiame vivo, diverso da quello sopra specificato, limitatamente alla prima dotazione aziendale necessaria al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento.

Nel caso di interventi volti al miglioramento degli alpeggi, le provvidenze sono estese anche agli investimenti per l'acquisizione di terreni.

Art. 9.

Il concorso nel pagamento degli interessi riguarda la totalità dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento, contratti dall'interessato, il cui piano di sviluppo sia stato approvato, con gli istituti di credito autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fino alla concorrenza di un importo non superiore a 42.060 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo di 2300 ore lavorative annue impiegata nell'azienda e per un massimo di 115.000 unità di conto per azienda.

Il concorso nel pagamento degli interessi non può superare l'11% per la durata di anni 20 per gli investimenti fondiari e per la durata di anni 10 per l'acquisto di macchine, di attrezzi, di bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale. Tale concorso viene pagato semestralmente.

In ogni caso l'onere a carico del beneficiario non può essere inferiore al 2%.

Art. 10.

Come livelli di comparabilità fra gli addetti agricoli e quelli operanti nei settori extra-agricoli si assumono le retribuzioni medie dei lavoratori extra-agricoli al netto degli oneri sociali determinate dall'ISTAT, riferite alla provincia ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 marzo 1972, n. 118.

Per stabilire l'obiettivo di sviluppo aziendale si moltiplicano i livelli di comparabilità sopra specificati per il coefficiente di incremento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti addetti ai settori extra-agricoli, al netto degli oneri sociali, verificatosi nell'arco dei sei anni anteriori alla presentazione dei piani di sviluppo e calcolato dall'ISTAT per la provincia.

Per la determinazione del reddito degli addetti all'azienda che presenta il piano di sviluppo devono essere assunti a base i seguenti elementi:

durata del lavoro annuale non superiore a 2300 ore;

remunerazione del capitale proprio utilizzato nell'azienda al saggio dell'1% per il terreno ed i fabbricati e dell'interesse legale per il restante capitale investito nell'azienda; per gli interessi concernenti eventuali capitali di terzi deve tenersi conto del relativo tasso effettivo.

Per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito proveniente dall'esercizio di attività extra-agricola, a condizioni che tale aliquota non superi il 30% per una ULU. In presenza di più di una ULU l'aliquota di reddito extra-agricolo può raggiungere il 50%.

Ai fini del calcolo di cui sopra, l'indennità compensativa e i redditi provenienti da attività agro-turistiche sono considerati redditi dell'azienda.

L'obiettivo di ammodernamento si intende conseguito anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere il livello di redditività pari a quello di un'azienda di riferimento secondo i modelli stabiliti dalla giunta provinciale.

Art 11.

La giunta provinciale può consentire su domanda dell'interessato che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato dall'istituto di credito, allo stesso tasso globale della operazione, ad avvenuta esecuzione delle opere a far tempo dall'inizio del periodo di ammortamento. In tal caso egli corrisponderà all'istituto le rate di ammortamento, sulla base del tasso globale, per il residuo valore capitale dell'operazione.

L'imprenditore ha facoltà di chiedere l'accensione di un mutuo per un ammontare inferiore a quello dell'investimento complessivo. In ogni caso l'amministrazione concorre nel pagamento degli interessi per l'intero ammontare del mutuo concedibile. Anche in questo caso è applicabile il primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Agli agricoltori, il cui piano di sviluppo sia stato approvato e che non siano in grado di prestare sufficienti garanzie per la contrazione di mutui con gli istituti di credito, è concessa fideiussione da parte del «fondo interbancario» ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 20 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Agli enti di cui all'art. 5 si applicano le stesse condizioni previste per le aziende associate.

Art. 13.

Allo scopo di compensare gli svantaggi naturali delle aziende agricole di montagna, agli imprenditori che svolgono una attività zootecnica nei territori montani, che coltivano un fondo non inferiore ai tre ettari a qualsiasi titolo, compresi i diritti di pascolo, e che si impegnano a continuare l'attività agricola per almeno cinque anni, può essere concessa un'indennità compensativa annua sulla base delle unità di bestiame adulto allevato.

Tale indennità che da un importo minimo di 16 unità di conto può raggiungere un importo massimo di 52,50 unità di conto per UBA e non superiore a tale importo per ettaro di superficie foraggera dell'azienda è commisurata all'entità degli svantaggi naturali espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo i criteri e la procedura di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto del presidente della giunta provinciale 14 febbraio 1975, n. 6.

L'ammontare dell'indennità per i singoli scaglioni di punti viene fissato dalla giunta provinciale, che può anche escludere la concessione dell'indenità per un gruppo di aziende sul quale gli svantaggi naturali non si ripercuotono notevolmente.

L'indennità di cui al presente articolo non può essere concessa alle aziende di allevamento o di ingrasso industrializzate.

Il calcolo delle UBA verrà fatto sulla base della seguente tabella di conversione:

bovini ed equini, con più di due anni: 1,0 UBA;
bovini ed equini da 6 mesi a 2 anni: 0,6 UBA;
pecore: 0.15 UBA:
capre: 0,15 UBA.

La concessione dell'indennità è comunque subordinata alla presentazione da parte dell'interessato, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una domanda all'assessorato per l'agricoltura e le foreste, contenente le indicazioni che verranno specificate dall'assessorato stesso.

Ove la dichiarazione non risultasse veritiera, l'interessato è tenuto al rimborso alla amministrazione dell'indennità eventualmente già versata. La giunta provinciale in tale caso può escludere l'interessato per una durata fino a cinque anni da qualsiasi beneficio previsto dalla presente legge.

Il rimborso è previsto anche nei casi di violazione dell'obbligo di continuare l'attività agricola per cinque anni.

Art. 14.

Per garantire la coltivazione degli alpeggi possono essere concessi contributi in conto capitale per la gestione di alpeggi fino ad un importo massimo di 20 u.c. per UBA alpeggiato. L'amministrazione può legare la concessione del contributo all'adempimento di determinate condizioni riguardanti la gestione economica e amministrativa dell'alpe.

Art. 15.

L'imprenditore è esonerato dall'obbligo di continuare l'attività agricola qualora percepisca una pensione di anzianità o qualora intervengano eventi di forza maggiore e in caso di espropriazione o acquisizione di terreni per motivi di utilità pubblica, tali da compromettere l'esistenza dell'azienda.

E' altresì esonerato dall'obbligo di continuare l'attività agricola l'imprenditore che cessi l'attività agricola alle condizioni previste ai successivi articoli 21 e seguenti concernenti l'incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola ed alla destinazione della superficie agricola utilizzata a scopi di miglioramento delle strutture.

Art. 16.

Qualora il piano di sviluppo preveda l'acquisto di bestiame bovino o ovino, la concessione delle provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti è subordinata alla condizione che a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall'azienda superi il 60%.

Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette è subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 10.520 unità di conto e non superiore a 42.060 unità di conto e che, a conclusione del piano, almeno l'equivalente del 35% del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall'azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest'ultima condizione s'intende osservata quando il 35% degli alimenti possa essere prodotto da una o più aziende associate.

Per la realizzazione di organiche opere di irrigazione a carattere collettivo gli incentivi previsti dalle leggi vigenti sono aumentati del 20% quando i programmi irrigui consentono, a conclusione delle opere, che almeno il 40% della superficie agricola utilizzata sia sfruttata da aziende che abbiano avuto l'approvazione del piano di sviluppo o che il 70% di detta superficie sia utilizzata da aziende che producono redditi da lavoro conformemente agli obiettivi di sviluppo di cui al precedente art. 7.

Art. 17.

Le provvidenze di cui agli articoli precedenti della presente legge possono essere concesse anche agli imprenditori a titolo principale, le cui aziende palesino strutture tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile, da accertare dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste. In tali ipotesi, il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 9 è limitato all'80% dell'importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile e comunque ad un importo massimo di 32.000 unità di conto per ogni unità lavorativa uomo impiegata nell'azienda compreso l'imprenditore agricolo. L'onere a carico del destinatario non potrà essere inferiore al 5%.

Sezione II

AIUTI PER LA CONTABILITÀ AZIENDALE

Art. 18.

Agli imprenditori agricoli a titolo principale che ne facciano richiesta e che si impegnino a tenere una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dal comma successivo è concesso un contributo di 473 unità di conto erogabile in quattro anni, per l'importo di 203 unità di conto nel primo anno, 133 unità di conto nel secondo, 85 unità di conto nel terzo e 52 unità di conto nel quarto.

Detta contabilità:

a) comporta:

la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;

la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti di merci e denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

di una descrizione delle caratteristiche generali della azienda, e in particolare dei fattori di produzione impiegati;

di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) redatti in modo dettagliato;

degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso e in particolare il reddito da lavoro per ULU e il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

L'impreditore che beneficia del contributo di cui al primo comma deve impegnarsi a mettere a disposizione dell'amministrazione provinciale, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda.

Sezione III

AIUTI DI AVVIAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE

Art. 19.

Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti, che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire un'attività a carattere collettivo, può essere concesso un aiuto destinato a contribuire ai costi della costituzione e gestione.

L'ammontare del contributo può variare da un minimo di 2600 ad un massimo di 7890 unità di conto, secondo il numero degli associati e l'attività esercitata in comune e può essere erogato in tre anni.

Per poter ottenere il contributo le associazioni devono essere costituite con voto *pro-capite* dopo il 17 aprile 1972 nelle forme previste dalle vigenti leggi.

TITOLO III

INCORAGGIAMENTO ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA ED ALLA DESTINAZIONE DELLA SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA E RESASI DISPONIBILE A SCOPI DI MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE.

Art. 20.

Le provvidenze di cui al presente titolo hanno lo scopo di favorire, attraverso un'adeguata mobilità dei terreni, il miglioramento delle strutture produttive agricole, il rimboschimento, la difesa del suolo e dell'ambiente e l'utilizzazione per scopi produttivi o di pubblica utilità di terreni non più coltivati.

Sezione I

INDENNITÀ PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 21.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente è istituita un'indennità a favore degli imprenditori agricoli che anticipano la cessazione della propria attività alle condizioni stabilite dagli articoli successivi.

Art. 22.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola di cui al precedente articolo può essere concessa, a domanda, agli imprenditori agricoli, titolari di aziende con superficie non superiore a 15 ettari, che abbiano compiuto 55 anni e fino al sessantacinquesimo anno di età, appartenenti ad una delle sottoindicate categorie e che presentino i requisiti di cui al primo comma dell'art. 4:

a) proprietari coltivatori o conduttori titolari di aziende agricole che destinino le terre agli scopi stabiliti dal presente titolo;

b) affittuari coltivatori diretti, affittuari conduttori di aziende agricole, enfiteuti, mezzadri e coloni, quando i proprietari delle rispettive aziende consentano la destinazione delle terre agli scopi predetti.

I titolari di aziende con superficie superiore ai 15 ettari, che si trovino nelle predette condizioni di reddito e di impiego di tempo lavorativo nell'attività agricola, possono chiedere l'indennità di cui al precedente articolo dal compimento del sessantesimo anno di età e goderne fino al sessantacinquesimo, a meno che non si tratti di vedove che abbiano acquisito la titolarità dell'azienda a seguito del decesso del coniuge o di invalidi affetti da un'infermità che ne riduca la capacità lavorativa di almeno il 50% nei quali casi trovano applicazione le disposizioni del precedente comma.

Per la concessione dell'indennità prevista dalla presente legge può essere preso in considerazione un solo imprenditore agricolo per la stessa superficie agricola utilizzata.

Ai beneficiari dell'indennità di cui all'art. 21 si applicano le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 23.

Hanno altresì titolo all'indennità per la cessazione dell'attività agricola di cui al precedente art. 21, semprechè ne facciano richiesta e si trovino in età compresa tra i 55 ed i 65 anni, i coadiuvanti familiari permanenti agricoli, nonchè i lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente che prestino la loro attività presso l'azienda il cui titolare benefici delle misure previste dal presente titolo.

L'indennità può essere concessa per ogni azienda limitatamente ad un coadiuvante familiare permanente oppure ad un lavoratore agricolo dipendente a carattere permanente.

Verrà accordata priorità al richiedente più anziano.

Ai fini anzidetti per lavoratori agricoli dipendenti a carattere permanente si intendono i lavoratori agricoli che abbiano esercitato prestazioni agricole subordinate nell'azienda destinata a scomparire almeno durante gli ultimi due anni prima della presentazione della domanda.

Sempre agli stessi fini si intendono per coadiuvanti familiari i lavoratori agricoli addetti stabilmente alla lavorazione o alla conduzione del fondo, che facciano parte del nucleo familiare anagrafico del titolare dell'azienda, quali parenti, nei limiti di cui all'art. 77 del codice civile, dell'imprenditore o del coniuge dello stesso ancorchè deceduto.

Art. 24.

Per gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 22, ai fini della concessione dell'indennità per la cessazione dell'attività agricola, sono richieste le seguenti condizioni:

a) il richiedente deve avere esercitato l'attività agricola durante un periodo di almeno cinque anni prima della presentazione della domanda di indennità. In tale periodo è compresa l'attività svolta dal coniuge nei casi di subentro nella titolarità dell'azienda per decesso del coniuge stesso. Nei casi in cui non opera la presunzione di cui al quarto comma dell'art. 4, la prova di aver svolto un'attività agricola a titolo principale nel periodo prescritto può essere fornita dall'interessato con ogni altro mezzo ritenuto valido dall'organo che provvede ad istruire la domanda;

b) il titolare dell'azienda, al momento della presentazione della domanda non deve avere in corso di realizzazione un piano di sviluppo aziendale di cui al titolo precedente;

c) il richiedente non deve avere alienato, con atto a titolo oneroso o a titolo gratuito, nel biennio precedente la domanda per l'indennità di cessazione dell'attività agricola, parte della propria azienda in misura superiore al 20% della relativa superficie. Non si considerano a tali affetti atti di alienazione quelli conseguenti ad esproprio o a cessione per motivi di pubblica utilità o di interesse pubblico;

d) il richiedente deve impegnarsi, con atto sottoscritto ed autenticato dal notaio o nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, a non esercitare ulteriore attività professionale agricola che comporti la commercializzazione dei prodotti ottenuti. L'inadempienza comporta la decadenza della concessione con l'immediato recupero a carico dell'inadempiente dell'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

L'imprenditore può conservare per i bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo ceduto, compresi i fabbricati rurali destinati ad abitazione ed annessi, per un'estensione non superiore al 15% dell'intera superficie e per un massimo di 2000 m^2, semprechè non si tratti di maso chiuso. A sua scelta egli può trattenere la predetta quota aziendale anzichè in proprietà a titolo di uso, ai sensi degli articoli 1021 e seguenti del codice civile. Quest'ultima norma si applica anche ai masi chiusi.

Qualora l'imprenditore, che ha mantenuto per i propri bisogni familiari la proprietà di una parte del fondo come sopra previsto, proceda alla vendita di tale proprietà prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, è tenuto a rifondere l'indennità percepita fin dall'inizio, aumentata degli interessi legali.

Art. 25.

Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente ai fini della concessione dell'indennità prevista dall'art. 21, sono richieste le seguenti condizioni:

a) abbiano esercitato l'attività agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda;

b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attività agricola almeno il 50% del loro tempo attivo;

c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;

d) si impegnino a cessare la loro attività lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*) del precedente articolo.

Art. 26.

La concessione dell'indennità di cui agli articoli precedenti è in ogni caso subordinata, oltre che alla cessazione dell'attività agricola da parte del beneficiario, nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera *d*) dell'art. 24, alla destinazione della superficie nella quale si esercita l'attività agricola ai seguenti scopi:

affitto per almeno quindici anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori agricoli che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dalla presente legge relative all'ammodernamento delle aziende agricole;

oppure destinazione a fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali o dei piani zonali.

Art. 27.

L'indennità di cessazione dell'attività agricola è corrisposta agli aventi titolo, a decorrere dalla data di accettazione della domanda e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, nel seguente ammontare annuo, frazionabile in dodici mensilità a richiesta di parte:

900 unità di conto per gli interessati con persone a carico;

600 unità di conto per gli interessati non aventi persone a carico.

Su richiesta dell'interessato l'indennità può essere sostituita da un importo forfettario di valore equivalente.

Art. 28.

Salvi i diritti di prelazione previsti da leggi statali vigenti in materia, viene istituito, allo scopo di agevolare l'applicazione della presente legge, un diritto di prelazione a favore della provincia.

Per quanto riguarda la procedura della notifica e del riscatto si applicano in quanto compatibili le norme statali vigenti in materia.

Art. 29.

L'azienda provinciale foreste e demanio è autorizzata all'acquisto degli immobili oggetto di cessazione dell'attività agricola e all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto ai sensi dell'art. 28 per conto della provincia.

Tali beni potranno essere acquisiti dall'azienda in deroga alle disposizioni vigenti sull'ampliamento del demanio forestale e verranno amministrati dall'azienda ai fini della presente legge.

Art. 30.

Gli immobili acquisiti ai sensi dell'articolo precedente devono essere alienati o affittati per almeno quindici anni ad imprenditori agricoli coltivatori diretti singoli o associati che, grazie all'acquisizione in proprietà o in affitto del terreno, possono presentare un piano di sviluppo o, in mancanza, a coltivatori diretti che realizzino con tale acquisizione un miglioramento strutturale della propria azienda.

Art. 31.

I terreni che hanno le caratteristiche e l'attitudine per l'ampliamento del demanio forestale possono anche essere incorporati nel patrimonio forestale dell'azienda e quindi assoggettati alla normativa prevista per il patrimonio indisponibile forestale.

Art. 32.

I terreni atti ad utilizzazione agraria che non possono essere immediatamente destinati agli scopi di miglioramento strutturale, possono essere dati in concessione a terzi che sono in ogni caso obbligati a rilasciarli in qualunque momento a richiesta dell'azienda.

Sezione II

PREMIO DI APPORTO STRUTTURALE

Art. 33.

E' istituito un premio di apporto strutturale da corrispondersi su domanda degli interessati:

a) agli imprenditori agricoli o proprietari che destinino i terreni alle utilizzazioni seguenti:

affitto per almeno quindici anni o vendita o cessione in enfiteusi agli imprenditori che beneficiano delle misure di incoraggiamento previste dal titolo II;

destinazione ai fini di utilità pubblica compreso l'imboschimento in relazione alle previsioni dei piani urbanistici comunali o comprensoriali e dei piani zonali;

realizzazione, attraverso cessione, affitto o permuta anche di parti della proprietà, di operazioni volte all'accorpamento aziendale, realizzando una maggiore produttività da accertarsi da parte dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste;

b) ai proprietari, sui cui fondi gli affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti si impegnino a realizzare in forme associative, nell'azienda di cui divengono titolari per acquisto rispettivamente per affitto, per la durata di almeno quindici anni, un piano di sviluppo come previsto dal titolo precedente;

c) ai proprietari che cedono il fondo ai propri affittuari, coloni, mezzadri, salariati e braccianti in proprietà o in affitto, per la durata di almeno quindici anni per destinarlo all'ingrandimento di aziende per la realizzazione di un piano di sviluppo ai sensi del precedente titolo II;

d) agli affittuari, coloni, mezzadri ed enfiteuti che cessano l'attività agricola e che pongono i terreni da essi condotti a disposizione per gli scopi previsti dall'art. 26; in questo caso il premio di apporto strutturale a favore dell'affittuario, mezzadro, colono o enfiteuta è cumulabile con quello previsto a favore del proprietario il cui ammontare viene ridotto del 50 per cento;

e) ai proprietari concedenti a mezzadria e a colonia, qualora trasformino in affitto della durata di almeno quindici anni tali contratti.

Il predetto premio è pari ad otto annualità del canone di affitto, determinato in base alle vigenti disposizioni in materia di equo canone.

Il premio è corrisposto in un'unica soluzione, verificata l'effettiva destinazione dei terreni in conformità delle utilizzazioni stabilite nel presente articolo.

Il premio si aggiunge al prezzo di cessione dei terreni comprese le forme sostitutive di esso ed al canone di affitto; in ogni caso il premio può essere concesso una sola volta per la stessa superficie agraria, salvo quanto disposto dalla precedente lettera *d*).

E' esclusa la corresponsione del premio di apporto strutturale qualora il trasferimento del terreno sia in dipendenza di procedimenti di esproprio per utilità pubblica.

TITOLO IV

INFORMAZIONE SOCIO ECONOMICA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA.

Sezione I

INFORMAZIONE SOCIO-ECONOMICA

Art. 34.

La provincia istituisce un servizio di informazione socio-economica nell'ambito dell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Per l'espletamento del servizio la provincia può anche avvalersi di istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato che già operino nel settore dell'informazione e dell'assistenza tecnica agraria e forestale o dei servizi sociali in aiuto alle famiglie e che siano riconosciuti idonei allo svolgimento delle attività di informazione socio-economica ed adeguino le proprie norme statutarie e la propria organizzazione alle esigenze connesse all'espletamento di questi compiti.

Il riconoscimento dell'idoneità è demandato all'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Art. 35.

Le attività di informazione socio-economica di cui ai precedenti articoli devono indirizzarsi al conseguimento dei seguenti scopi:

a) dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la situazione socio-economica;

b) studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

c) porre le persone interessate in grado di dare nuovo orientamento alle loro aziende in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

d) fornire agli interessati consigli e orientamenti per lo svolgimento e il proseguimento dell'attività agricola o per l'eventuale scelta di un'attività non agricola oppure per l'eventuale definitiva cessazione della loro attività professionale;

e) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

f) indirizzare gli interessati ai competenti servizi per il migliore svolgimento delle procedure amministrative inerenti al soddisfacimento delle esigenze proprie e di quelle dei familiari;

g) fornire agli interessati consigli e nozioni per la tenuta della contabilità aziendale.

L'affidamento di servizi di informazione socio-economica alle associazioni di cui al precedente articolo può essere revocato dalla giunta provinciale ove questa constati il mancato adempimento da parte delle stesse associazioni delle finalità di cui al precedente comma.

Sezione II

FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI CONSULENTI SOCIO-ECONOMICI

Art. 36.

La provincia organizza corsi di formazione e di perfezionamento, nonché incontri di aggiornamento per consulenti socio-economici con l'eventuale partecipazione di università, docenti e tecnici anche esteri, purché dell'area culturale tedesca.

Sono ammessi a partecipare ai corsi di formazione le persone dell'età compresa tra i 21 ed i 40 anni in possesso di un diploma di laurea o di un diploma di una scuola media superiore che abbiano superato un esame di bilinguismo davanti alla commissione prevista a tale scopo dall'ordinamento per il personale provinciale. Per persone che prestano già servizio presso la provincia autonoma di Bolzano si prescinde da ogni disposizione limitativa, tranne quella del titolo di studio.

Durata e programmi dei corsi saranno stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 37.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione viene rilasciato un attestato sulla base del giudizio del corpo insegnante e dell'esito di esami scritti e orali.

L'attestato di cui sopra costituisce requisito preliminare per l'assunzione di consulenti socio-economici da parte della provincia.

A coloro che frequentano con profitto il corso di perfezionamento viene rilasciato un attestato della formazione ricevuta sulla base di una relazione del corpo insegnante.

A coloro che hanno frequentato con profitto il corso di formazione e non sono dipendenti di un ente pubblico può essere concesso, su domanda, un premio di frequenza di 800.000 lire.

La giunta provinciale è autorizzata ad immettere senza altre formalità fino ad un massimo di tre consulenti socio-economici nella carriera direttiva e fino ad un massimo di nove consulenti socio-economici nella carriera di concetto del ruolo speciale dei servizi agrari. A tale scopo la dotazione organica delle suddette carriere è aumentata rispettivamente di tre e di nove posti.

Art. 38.

Per orientare l'attività di informazione socio-economica sui fondamentali problemi dell'agricoltura e del mondo rurale, la provincia dirama periodicamente notizie statistiche e informative sulle possibilità che si offrono agli imprenditori e ai lavoratori agricoli nell'ambito del territorio provinciale per il migliore svolgimento della loro attività e per eventuali nuove concessioni di lavoro extra-agricolo, nonché sulle provvidenze che la legislazione provinciale offre al settore dell'agricoltura e del lavoro subordinato in genere.

Per un'efficace divulgazione di tali notizie la provincia può avvalersi, anche attraverso opportuni accordi e convenzioni, della collaborazione degli organi di stampa agricoli e delle pubblicazioni delle organizzazioni sindacali e professionali delle categorie agricole, nonché delle trasmissioni radiotelevisive locali.

Sezione III

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE PERSONE CHE LAVORANO IN AGRICOLTURA

Art. 39.

Allo scopo di offrire alle persone che lavorano nell'agricoltura una migliore qualificazione nell'ambito della professione agricola, la provincia organizza corsi di formazione e di perfezionamento per capi di azienda, per lavoratori agricoli dipendenti e coadiuvanti familiari agricoli.

La provincia organizza i corsi di cui al comma precedente avvalendosi delle strutture provinciali esistenti per l'addestramento professionale agricolo di cui alla legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, e successive modifiche e integrazioni. La provincia si può inoltre servire come docenti anche di estranei all'amministrazione provinciale, anche se cittadini esteri, purché dell'area culturale tedesca.

Ai corsi di formazione e di perfezionamento possono essere ammessi coloro che lavorano in agricoltura di età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 55.

Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, a cicli triennali, coloro i quali abbiano frequentato i corsi di formazione ed abbiano esercitato per lo stesso periodo attività agricola.

L'organizzazione dei suddetti corsi può essere affidata ad associazioni che vengano riconosciute idonee allo scopo dalla giunta provinciale.

Art. 40.

I programmi per la formazione professionale devono avere carattere eminentemente pratico e basarsi sui seguenti insegnamenti:

1) analisi della gestione aziendale;

2) tecnica delle coltivazioni, con particolare riferimento a quelle tipiche della provincia

3) problemi della produzione e del mercato dei principali prodotti agricoli;

4) commercializzazione dei prodotti agricoli;

5) problemi di carattere associativo con particolare riguardo all'attività collettiva per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli;

6) cooperazione agricola e altre forme associative in agricoltura;

7) provvidenze in atto sul piano provinciale, nazionale e comunitario a sostegno dell'agricoltura;

8) problemi sociali e del lavoro in agricoltura.

I corsi di formazione devono comprendere almeno 120 ore di insegnamento articolati anche in periodi interrotti.

I corsi di perfezionamento avranno come materia di insegnamento le nozioni di base dei corsi di formazione arricchiti con la trattazione dei problemi di attualità dell'economia, della tecnica e della sociologia rurale.

I corsi medesimi devono comprendere almeno 90 ore di insegnamento anche in periodi interrotti.

A coloro che hanno frequentato con profitto i corsi di qualificazione professionale verranno rilasciati attestati ufficiali da parte della provincia.

Inoltre, la giunta provinciale è autorizzata a concedere a tutti i partecipanti dei corsi vitto e alloggio gratuito ed a coloro che hanno frequentato i corsi con profitto un premio di frequenza fino a lire 8.000 giornaliere.

Art. 41.

Alle associazioni, istituti ed enti che ai sensi della presente legge svolgono attività di informazione socio-economica possono essere concessi contributi fino al 70% delle spese riconosciute ammissibili sulla base di programmi di attività approvati e controllati dalla giunta provinciale.

I contributi di cui al precedente comma saranno liquidati previa rendicontazione delle spese sostenute.

Eventuali anticipi possono essere concessi sulla base di apposite richieste delle associazioni, istituti ed enti e non possono superare il 60% dei contributi calcolati nei programmi preventivamente approvati.

NORME FINALI

Art. 42.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge la provincia cessa di concedere aiuti agli investimenti in aziende che corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 superiori alla misura massima prevista dagli articoli 9 e 46.

Sono eccettuati dalla disposizione di cui al primo comma:

a) la costruzione, ricostruzione o riattamento di fabbricati aziendali per i quali possono essere concessi contributi nelle seguenti misure massime:

50% per contributi ordinari;

65% per iniziative collettive per la lavorazione, la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti;

87,5% per costruzioni necessarie a causa dello spostamento della sede aziendale per ragioni di pubblica utilità;

b) le opere di miglioramento fondiario per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 43.

La provincia può concedere aiuti agli investimenti in aziende che non corrispondono alle condizioni di cui agli articoli 3 e 4 a condizione che l'interesse che rimane a carico del beneficiario o l'equivalente di tale interesse, quando l'aiuto è concesso in un'altra forma, ammonti almeno al 5% annuo.

Tuttavia la provincia può concedere per un periodo di cinque anni a decorrere dal 10 giugno 1975 (entrata in vigore della legge 9 maggio 1975, n. 153), aiuti transitori ad imprenditori che non sono in grado di raggiungere il reddito comparabile ai sensi dell'art. 7 né possono ancora beneficiare dell'indennità di cui all'art. 21; detti aiuti non possono essere concessi a condizioni più favorevoli di quelle previste dagli articoli 9 e 46.

Art. 44.

Qualora lo Stato emani per le aziende ricadenti nei territori montani misure più favorevoli di quelle contenute nella presente legge, queste si applicano anche in provincia di Bolzano.

Art 45

Le domande presentate ai sensi di altre leggi che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge risultino inevase presso gli uffici competenti, possono essere esaminate per il loro finanziamento secondo le modalità della presente legge.

Art. 46.

Per le aziende non ricadenti nei territori montani delimitati ai sensi della direttiva C.E.E. n. 268 del 28 aprile 1975 sull'agricoltura in montagna ed in altre zone svantaggiate valgono le seguenti disposizioni:

1) la durata del piano di sviluppo di cui al terzo comma dell'art. 7 non può eccedere i sei anni;

2) per raggiungere l'obiettivo di ammodernamento può essere calcolata nel reddito da lavoro un'ulteriore aliquota di reddito extra-agricolo a condizione che tale aliquota non superi il 20% e che almeno una ULU tragga il proprio reddito dall'azienda agricola;

3) il concorso nel pagamento degli interessi di cui al secondo comma dell'art. 9 non può superare il 9% e l'onere a carico del beneficiario ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 non può essere inferiore al 3 per cento;

4) l'onere a carico del destinatario ai sensi dell'art. 17 non potrà essere inferiore al 5 per cento.

DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Art. 47.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi e dei contributi semestrali di cui all'art. 8 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 308.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976;

L. 402.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1977;

L. 402.500.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia come segue:

L. 308.000.000 nell'esercizio finanziario 1976;

L. 710.500.000 nell'esercizio finanziario 1977;

L. 1.113.000.000 negli esercizi finanziari dal 1978 al 1995;

L. 805.000.000 nell'esercizio finanziario 1996;

L. 402.500.000 nell'esercizio finanziario 1997.

Per la concessione dei contributi in conto capitale e per tutte le altre spese relative all'applicazione della presente legge è autorizzata per l'esercizio finanziario 1976 la spesa globale di L. 2.781.600.000

Per gli esercizi successivi le spese per la concessione dei contributi in conto capitale e le altre spese per l'applicazione della presente legge sono autorizzate nella misura che sarà determinata dalla giunta provinciale in relazione alla spesa dello Stato per l'attuazione della legge 9 maggio 1975, n. 153, e tenuto altresì conto del disposto di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi con l'osservanza dei limiti stabiliti dall'art. 36 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 48.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, per l'ammontare complessivo di L. 3.089.600.000, si provvede come segue:

per L. 1.657.300.000 mediante utilizzo dello stanziamento di pari importo iscritto al cap. 3275 del bilancio provinciale per l'esercizio 1975 con la legge provinciale 14 gennaio 1976, n. 3, e mantenuto a residui;

per L. 1.432.300.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 9 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi futuri, relativi sia ai limiti di impegno di cui al primo comma sia alle spese di cui al quarto comma del precedente articolo, si provvede con corrispondenti quote delle assegnazioni statali in base alla legge 9 maggio 1975, n. 153, tenuto conto anche del disposto dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 49.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO II - Sezione V - Rubrica I - Categoria X

Cap. 3730. — Concorsi nel pagamento degli interessi e contributi semestrali a favore di imprenditori agricoli in attuazione delle direttive C.E.E. in agricoltura - I annualità . . . L. 308.000.000

Capitolo in aumento:

Cap. 3275 (modificato nel testo). — Contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli e altre spese per l'attuazione delle direttive C.E.E in agricoltura . . . . . L. 1.124.300.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 1.432.300.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 dicembre 1976

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(3004)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771420)